SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministro per i problemi delle aree urbane

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. **83.**

Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea (OICVM).

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. **84.**

Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV).

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 85.

Attuazione della direttiva n. 89/298/CEE in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 86.

Disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 87.

Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88.

Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 89.

Attuazione delle direttive n. 79/279/CEE, n. 80/390/CEE e n. 87/345/CEE concernenti il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 90.

Attuazione della direttiva n. 88/627/CEE relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa.

(Da 92G0119 a 92G0122-92G0133-92G0134-92G0149-92G0150).

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 81.

Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, è elevato al 9,5 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1° gennaio 1993.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sono modificate nel modo seguente:

a) sigarette 55,28 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali 22,28 per cento;

c) sigari e sigaretti altri 46,28 per cento;

d) tabacco da fumo 54,28 per cento;

e) tabacco da masticare 25,28 per cento;

f) tabacco da fiuto 25,28 per cento.

3. Dal 1° gennaio 1993 le aliquote di cui al comma 2 sono modificate nel modo seguente:

a) sigarette 54,78 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali 21,78 per cento;

c) sigari e sigaretti altri 45,78 per cento;

d) tabacco da fumo 53,78 per cento;

e) tabacco da masticare 24,78 per cento;

f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.

4. All'onere derivante dai commi 1, 2 e 3, valutato in ragione di lire 110 miliardi per l'anno 1992 e di lire 165 miliardi per l'anno 1993, si provvede, in deroga a quanto disposto all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, con decreto del Ministro delle finanze mediante aumento di lire 2.500 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita fino a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale e di lire 5.000 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita superiore a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale.

Art. 2.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a conferire, ad aumento del capitale sociale dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., la somma complessiva di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, di lire 10 miliardi per il 1993 e di lire 20 miliardi per il 1994. L'Azienda predetta deve utilizzare tale finanziamento per la realizzazione di progetti debitamente approvati dagli organi statutari.

2. Al fine di cui al comma 1 è assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo straordinario dello Stato di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, di lire 10 miliardi per il 1993 e di lire 20 miliardi per il 1994. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Ristrutturazione ATI S.p.a.».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il completamento dell'informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è realizzato, mediante apposito atto di affidamento in concessione alla Società generale di informatica (SOGEI), nel quadro generale di sviluppo dell'attuale sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 133 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1992 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. I tabacchi lavorati sono esclusi dall'elenco dei beni che rilevano ai fini della determinazione degli indici dei prezzi al consumo e dell'indice sindacale per la contingenza.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 1293/1957 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), così come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, è il seguente:

«Art. 24 *(Acquisto e vendita dei generi di monopolio. Aggi e indennità)*. — I generi di monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

È in facoltà dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.

La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.

I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennità per il trasporto dei sali.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennità per il trasporto dei sali, le modalità per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 76/1985 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati) è il seguente:

«Art. 5. — Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico:

	%
a) sigarette	57
b) sigari e sigaretti naturali	24
c) sigari e sigaretti altri	48
d) tabacco da fumo	56
e) tabacco da masticare	27
f) tabacco da fiuto	27 ».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 825/1965 (Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato) è il seguente:

«Art. 2. — L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente art. 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso consiglio di amministrazione per i rimanenti.

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5720):

Presentato dall'on. PATRIA ed altri il 30 maggio 1991.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'11 giugno 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 25 giugno 1991; 3 luglio 1991; 1° agosto 1991; 20 novembre 1991.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 3 dicembre 1991.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 23 dicembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3132):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 28 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 15 gennaio 1992.

92G0109

LEGGE 7 febbraio 1992, n. **82**.

Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia sono disposte, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, dal Governatore della Banca d'Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Allo statuto della Banca d'Italia saranno apportate modifiche in armonia con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2975):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 2 settembre 1991.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, l'8 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 13 novembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6100):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 2 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I e VI.

Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa, il 28 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla V commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1992.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 28, 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1992.

Attribuzione di un assegno straordinario vitalizio al grande ufficiale Giorgio Perlasca ed all'arch. Nunzio Presti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio, di lire 24 milioni annui, al grande ufficiale Giorgio Perlasca ed all'arch. Nunzio Presti che possiedono i requisiti stabiliti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1991;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 21 dicembre 1991, è attribuito al grande ufficiale Giorgio Perlasca, nato a Como il 31 gennaio 1910, ed all'arch. Nunzio Presti, nato a Roma il 14 gennaio 1907, un assegno straordinario vitalizio di ventiquattro milioni di lire l'anno.

La relativa spesa, comprendente il rateo dal 21 dicembre al 31 dicembre 1991, graverà per L. 49.333.335 sul cap. 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'anno 1992 per lire 48 milioni l'anno sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 358

92A0641

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1991.

Determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali, per il triennio 1991-93 — in via transitoria e comunque fino all'entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano tale istituto recate dagli accordi sindacali di cui all'art. 19, comma 14, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 — per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto in particolare il comma 12 dell'art. 19 della legge n. 395/1990 che dispone che per il personale appartenente al predetto neo istituito Corpo «per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonché quelli derivanti dagli accordi sindacali» di cui al comma 14 dello stesso art. 19 della legge n. 395/1990 citata;

Visto l'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che prevede il collocamento in aspettativa per motivi sindacali dei dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Ritenuto, che, ai sensi del terzo comma dell'art. 45 della legge n. 249/1968, occorre provvedere, entro il primo trimestre di ogni triennio alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla rappresentatività delle medesime, sentite le organizzazioni interessate;

Ritenuto che le disposizioni del citato art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, debbano applicarsi relativamente alla determinazione ed alla ripartizione del contingente delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria fino a quando non interverranno ulteriori disposizioni in materia a seguito del procedimento delegificato a base negoziale previsto dall'art. 19, comma 14, della legge n. 395/1990.

Ritenuto che, ai sensi del secondo comma del suddetto art. 45 della legge n. 249/1968, occorre determinare per il personale del Corpo di polizia penitenziaria il contingente delle aspettative sindacali, in ragione di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio presso tale Corpo;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali;

Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dei dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre «nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi... marginali deroghe, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali»;

Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche «in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi» e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;

Ritenuto che, in relazione a quanto già considerato in precedenza, i predetti criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione in via analogica anche per quanto attiene al personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Tenuto conto che il numero dei dipendenti in attività di servizio presso il Corpo di polizia penitenziaria ammonta complessivamente a 28.864 unità, come accertato in base ai dati forniti, con nota n. 333699/5.12 del 21 ottobre 1991, dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per l'amministrazione penitenziaria - Ufficio centrale del personale;

Viste la citata nota n. 333699/5.12 del 21 ottobre 1991 e quella successiva n. 108527/2.17 del 27 novembre 1991 e gli atti in essa richiamati, trasmesse dal Ministero di grazia e giustizia, in riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 precedenza citate ai fini dell'accertamento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dell personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Tenuto conto dei dati forniti con le predette note dal Ministero di grazia e giustizia per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla determinazione del contingente delle aspettative sindacali ed alla ripartizione dello stesso tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria per il triennio 1991-1993, in via transitoria, e comunque fino all'entrata in vigore delle disposizioni recate in materia dagli accordi sindacali di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale del Corpo di polizia penitenziaria, per il quale è consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 19, dodicesimo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è stabilito, per il triennio 1991-93 — in via transitoria e comunque fino all'entrata in vigore delle disposizioni recate in materia dagli accordi sindacali di cui al quattordicesimo comma del richiamato art. 19 della legge n. 395/1990 — in complessive sei unità.

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per quanto attiene al personale del Corpo di polizia penitenziaria, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

a) C.G.I.L./Polizia penitenziaria;
b) C.I.S.L./Polizia penitenziaria;
c) U.I.L./Polizia penitenziaria;
d) S.A.P.PE.

Art. 3.

Il contingente complessivo delle sei aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto è così ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale indicate, ai fini dell'attribuzione del predetto contingente, nell'art. 2 del presente medesimo decreto, effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse:

1) C.G.I.L./Polizia penitenziaria	n. 2	aspett.	sindacali
2) C.I.S.L./Polizia penitenziaria	» 2	»	»
2) U.I.L./Polizia penitenziaria . .	» 1	»	»
4) S.A.P.PE.	» 1	»	»
Totale . . .	n. 6	aspett.	sindacali

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1992
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 2

92A0642

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Molise tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Molise del 2 agosto 1991, n. 4472, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili e ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Molise;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 320

ALLEGATO *A*

Regione Molise.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Campobasso, Isernia.

Altri:

Boiano, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Riccia, Santa Croce di Magliano, Termoli, Trivento, Agnone, Venafro, Frosolone.

92A0591

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Piemonte tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Piemonte del 17 settembre 1991, n. 251 - C.R. 13231, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Piemonte;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 321

ALLEGATO *A*

Regione Piemonte.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria.

Altri:

Acqui Terme, Casale, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza, Canelli, Nizza Monferrato, Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, Borgomanero, Domodossola, Galliate, Omegna, Trecate, Verbania, Avigliana, Beinasco, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria, Biella, Borgosesia, Cossato, Trino.

92A0592

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Puglia tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Puglia del 28 agosto 1991, n. 4001, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Puglia;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 322

ALLEGATO *A*

Regione Puglia.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

A) *Capoluoghi di provincia:*

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.

B) *Altri comuni:*

Barletta, Monopoli, Fasano (frazioni costiere), Lesina, Manfredonia, Margherita di Savoia, Otranto, Santa Cesarea Terme, Gallipoli, Maruggio, Pulsano.

92A0593

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Toscana tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Toscana del 6 settembre 1991, n. 7570, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Toscana;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 323

ALLEGATO A

Regione Toscana.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Arezzo, Carrara, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena.

Altri:

Camaiore, Campi Bisenzio, Capannori, Cascina, Cecina, Empoli, Follonica, Montecatini Terme, Montemurlo, Montevarchi, Pietrasanta, Piombino, Poggibonsi, Pontedera, Rossignano Marittimo, San Giovanni Valdarno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Viareggio.

92A0594

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Umbria tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Umbria del 27 agosto 1991, n. 7675, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Umbria;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 324

ALLEGATO A

Regione Umbria.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Perugia, Terni.

Altri:

Acquasparta, Bastia, Città di Castello, Foligno, Narni, Orvieto, Spoleto.

92A0595

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Veneto tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Veneto del 5 agosto 1991, n. 4495, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del

patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Veneto;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 325

ALLEGATO *A*

Regione Veneto.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo.

Altri:

Feltre, Abano Terme, Albignasego, Cittadella, Este, Monselice, Piove di Sacco, Selvazzano Dentro, Vigonza, Adria, Castelfranco Veneto, Mogliano Veneto, Montebelluna, Oderzo, Paese, Villorba, Vittorio Veneto, Cavarzere, Chioggia, Jesolo, Martellago, Mira, Mirano, Portogruaro, Scorzè, Spinea, Legnago, San Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, Villafranca di V., Arzignano, Bassano del Grappa, Montecchio Maggiore, Schio, Thiene, Valdagno, Limana, Sedico, Longarone, Ponte nelle Alpi, Farra D'Alpago, Limena, Noventa, Saomara, Montegrotto Terme, Cadoneghe, Campodarsego, Vigodarzere, Battaglia Terme, Legnaro, Arquà Polesine, Costa, Bosaro, Pontecchio, Ceregnano, Villadose, S. Martino di Venezze, Silea, Casier, Preganziol, Zero-Branco, Quinto, Ponzano, Carbonera, S. Biagio di Callata, Povegliano, Maserada, Quarto D'Altino, Marcon, Musile di Piave, Negrar, S. Martino Buon Albergo, Bussolengo, Pescantina, Costabissara, Altavilla Vicentina, Monticello C. Otto, Torri di Quartesolo, Arcugnano.

92A0596

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della provincia autonoma di Trento tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della provincia autonoma di Trento del 23 agosto 1991, n. 10820, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 327

ALLEGATO *A*

Elenco in ordine prioritario dei comuni individuati ai sensi dell'art. 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208

1) Fiera di Primiero;
2) Tonadico;
3) Siror;
4) Imer;
5) Mezzano;
6) Transacqua;
7) Arco;
8) Lavis;
9) Riva del Garda;
10) Moena;
11) Campitello di Fassa;
12) Predazzo;
13) Pergine Valsugana;
14) Vigo di Fassa;
15) Aldeno;
16) Besenello;
17) Calavino;
18) Calliano;
19) Mori;
20) Carisolo;
21) Dro;
22) Lavarone;
23) Mezzana;
24) Mezzocorona;
25) Castello Molina di Fiemme;
26) Molina di Ledro;
27) Molveno;
28) Nomi;
29) Ossana;
30) Pieve di Ledro;
31) Pieve Tesino;
32) Pozza di Fassa;
33) Ronzone;
34) Rumo;
35) Sant'Orsola;
36) Tassullo;
37) Telve di Sopra;
38) Villa Agnedo;
39) Varena;
40) Villa Lagarina;
41) Volano;
42) Folgaria.

92A0597

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della provincia autonoma di Bolzano tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della provincia autonoma di Bolzano del 21 agosto 1991, n. 4689, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 326

ALLEGATO *A*

Provincia autonoma di Bolzano.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Bolzano.

Altri:

Appiano, Vadena, Bronzolo, Ora, Montagna, Egna, Cortaccia (Strada vino), Cortina (Strada vino), Magrè, Salorno.

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 78 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2

e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 78 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

92A0598

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 febbraio 1992.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., in San Marco Argentano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., con sede in San Marco Argentano (Cosenza), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, primo comma, lettere *a)* e *b)*, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 28299 del 3 febbraio 1992, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, rappresentati nella citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., con sede in San Marco Argentano (Cosenza), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, primo comma, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0644

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Latteria sociale cooperativa Aurora a responsabilità limitata», in Podenzano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria in data 22 gennaio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Latteria sociale cooperativa Aurora a responsabilità limitata», con sede in Podenzano (Piacenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Latteria sociale cooperativa Aurora a responsabilità limitata», con sede in Podenzano (Piacenza), costituita per rogito notaio dott. Astrua Pio, repertorio n. 11295 in data 31 luglio 1950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Pezzati dott. Vito, via Bandini, 4, Piacenza;

Milioli rag. Silvano, strada provinciale di Beneceto, 9, Parma;

Cetti dott. Davide, via Tacella, 37, Rivergaro (Piacenza),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0645

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 ottobre 1991.

Autorizzazione al libero Istituto universitario «Carlo Cattaneo» a rilasciare la laurea in economia aziendale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90, ed in particolare l'art. 6;

Su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari reso sulla base della documentazione esibita e degli statuti presentati a questo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991) con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992, registro n. 1, foglio n. 369;

Preso atto che ai sensi dell'art. 19 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 è stata concessa l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari all'associazioneper il libero Istituto universitario «Carlo Cattaneo» per il corso di laurea in economia aziendale;

Decreta:

Al libero Istituto universitario «Carlo Cattaneo» di cui allo statuto allegato al presente decreto firmato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è concessa, per i fini di cui alle premesse l'autorizzazione a rilasciare la laurea in economia aziendale sulla base dell'ordinamento didattico del relativo corso di studi di cui agli articoli 19-26 dello statuto stesso.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: RUBERTI

ALLEGATO

STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO CATTANEO

Sezione prima: DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — È istituito in provincia di Varese, con sede a Castellanza, il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo.

Il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è posto sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. È autonomo, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 2. — L'istituzione del libero Istituto universitario è promossa dall'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo, che conferisce ad esso un fondo di dotazione di L. 3.000.000.000 e che ne assicura il funzionamento ordinario.

Al mantenimento del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo sono altresì destinati rette, tasse, sopratasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad esso devoluti, a qualunque titolo.

Sezione seconda: ORGANI DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO CATTANEO

Art. 3. — Sono organi del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il direttore;

e) il consiglio di facoltà.

Gli organi del libero Istituto universitario esercitano le competenze previste dai vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto.

Art. 4. — Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il direttore del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo;

b) il presidente dell'associazione per libero Istituto universitario Carlo Cattaneo;

c) otto consiglieri nominati dalla stessa associazione;

d) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante della regione Lombardia;

f) un rappresentante della provincia di Varese;

g) un rappresentante del comune di Castellanza;

h) due professori di ruolo del libero Istituto universitario designati dal consiglio di facoltà;

i) un rappresentante degli studenti.

Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con voto solo consultivo, il direttore amministrativo del libero Istituto universitario.

Art. 5. — Il consiglio di amministrazione elegge un presidente, fra i componenti nominati dall'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo o il presidente della stessa. Su proposta del presidente elegge altresì, fra tutti i suoi componenti, un vice presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del libero Istituto universitario ed esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente statuto; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente. Il presidente cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza del direttore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica.

Il presidente può delegare l'adozione di categorie determinate di atti a singoli consiglieri, dandone comunicazione nella successiva seduta del consiglio.

Art. 6. — Tutti i componenti del consiglio di amministrazione (compreso il presidente) rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati; il presidente dell'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo e direttore rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato.

I componenti del consiglio nominati o eletti in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 7. — Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente, che è assistito da un segretario, nominato dal presidente stesso.

Art. 8. — Il consiglio di amministrazione cura la gestione economica del libero Istituto Carlo Cattaneo e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del direttore e del consiglio di facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:

a) nomina il direttore, scegliendolo fra i professori di ruolo di prima fascia del libero Istituto;

b) nomina i professori (ivi compresi quelli a contratto), i ricercatori e i lettori di lingua straniera, su proposta del consiglio di facoltà;

c) nomina il personale amministrativo e non docente, adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei confronti di tale personale;

d) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

e) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, sopratasse e dei contributi e sul loro eventuale esonero;

f) delibera, su proposta del consiglio di facoltà, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

g) delibera, sentito il consiglio di facoltà, convenzioni con altre università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;

h) delibera il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del libero Istituto;

i) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

l) delibera sulla costituzione in giudizio del libero Istituto, nel caso di liti attive o passive;

m) propone al Ministero le eventuali modifiche del presente statuto;

n) delibera i regolamenti del libero Istituto.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione, udito il parere del consiglio di facoltà e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo, e fissa le relative modalità di ammissione.

Art. 9. — In seno al consiglio di amministrazione è costituito un comitato esecutivo, formato dal presidente del consiglio di amministrazione, dal direttore, e da tre componenti del consiglio, eletti dallo stesso, e di cui due devono essere scelti fra i rappresentanti dell'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo.

Al comitato esecutivo competono l'esame e la risoluzione delle questioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nonché la trattazione delle questioni urgenti e l'adozione dei relativi provvedimenti. In quest'ultimo caso le deliberazioni del comitato esecutivo devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione.

Art. 10. — Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione fra i professori di prima fascia del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo. Dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto.

Il direttore ha la direzione didattica e disciplinare del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo.

Art. 11. — La composizione del consiglio di facoltà è regolata dalle vigenti norme dell'ordinamento universitario.

Il consiglio di facoltà è presieduto dal direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia (o, in mancanza, di seconda fascia) con maggiore anzianità.

Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, nonché le attribuzioni che, in base al vigente ordinamento universitario, sono esercitate dal senato accademico, fatte salve quelle che il presente statuto conferisca ad altri organi.

Quando il consiglio di facoltà deliberi su questione che, in base al vigente ordinamento universitario, sono di competenza del senato accademico, all'adunanza partecipa il direttore amministrativo con voto solo consultivo.

Le funzioni di segretario del consiglio di facoltà sono esercitate dal più giovane fra i professori di ruolo di prima fascia.

Art. 12. — Il consiglio di facoltà, d'intesa con il consiglio di amministrazione, promuove la costituzione di organi collegiali, nei quali devono essere rappresentate tutte le componenti universitarie, e che devono essere organizzati in chiave tematica (quali la didattica, la politica culturale, la ricerca, le attività studentesche). Tali organi collegiali devono verificare il costante coordinamento e buon funzionamento delle attività universitarie e formulano suggerimenti in materia ai competenti organi deliberativi del libero Istituto universitario.

Sezione terza: PERSONALE DOCENTE

Art. 13. — Il ruolo dei professori universitari del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);

b) professori di seconda fascia.

Il ruolo organico dei professori di prima fascia è costituito da dieci posti.

Il ruolo organico dei professori di seconda fascia è costituito da dieci posti.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università governative provvisti della medesima anzianità di servizio.

In caso di trasferimento al libero Istituto universitario Carlo Cattaneo di professori di ruolo provenienti da altre università, ad essi spetterà un trattamento economico e di carriera non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti sul personale docente delle università governative.

Ai professori di ruolo si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale; inoltre, ai fini del trattamento di previdenza, essi sono iscritti all'E.N.P.A.S.

Art. 14. — Il ruolo organico dei ricercatori universitari del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo è costituito da quindici posti.

Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università governative.

Ai ricercatori si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale; inoltre, ai fini del trattamento di previdenza, essi sono iscritti all'E.N.P.A.S.

Art. 15. — Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle università governative.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo, su proposta motivata del consiglio di facoltà, può nominare professori a contratto, da scegliersi fra persone di alta qualificazione scientifica o professionale.

Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non dà titolo a trattamento assistenziale o previdenziale: il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo provvederà a una copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle università governative. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione.

Art. 17. — Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo, su proposta motivata del consiglio di facoltà, può nominare lettori a contratto di madre lingua straniera, da scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta competenza.

Il trattamento economico dei lettori e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non dà titolo a trattamento assistenziale o previdenziale: il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo provvederà a una copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle università governative. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione.

Sezione quarta: PERSONALE NON DOCENTE

Art. 18. — Il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo, per l'espletamento dei servizi, dispone di personale non docente, come indicato nella tabella *B* allegata al presente statuto. L'organizzazione dei vari servizi, l'assegnazione del personale agli uffici e le relative mansioni sono disposte dal consiglio di amministrazione, sulla base di apposito regolamento.

Per l'immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico del predetto personale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Inoltre a tale personale è assicurato (anche mediante appositi interventi integrativi) il trattamento di assistenza e di previdenza e quiescenza previsto per il corrispondente personale delle università governative.

Sezione quinta: ORDINAMENTO DIDATTICO.

Art. 19. — Il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo è costituito da una facoltà di economia e commercio che conferisce la laurea in economia aziendale.

Il libero Istituto può istituire corsi per diploma universitario e per diploma di specializzazione, nonché corsi per dottorato di ricerca. Può istituire altresì i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 20. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

a) *insegnamenti fondamentali:*

1) sociologia;

2) istituzioni di diritto privato;

3) istituzioni di diritto pubblico;

4) e 5) economia politica I e II;

6) storia economica;

7) statistica metodologica;

8) economia aziendale;

9) metodologia e determinazioni quantitative di azienda;

10) diritto commerciale;

11) politica economica e scienza delle finanze;

12) economia aziendale (progredito);

13) economia delle aziende industriali;

14) economia delle aziende commerciali;

15) economia delle aziende di credito;

16) organizzazione del lavoro;

17) matematica generale.

b) *Insegnamenti complementari:*

1) economia delle aziende industriali: corso progredito;

2) economia delle aziende di credito: corso progredito;

3) economia delle aziende commerciali: corso progredito;

4) statistica metodologica: corso progredito;

5) metodologia delle scienze sociali;

6) matematica finanziaria e attuariale;

7) direzione e analisi del processo decisionale;

8) organizzazione delle imprese industriali;

9) programmazione e controllo;

10) funzioni finanziarie;

11) funzioni commerciali;

12) funzioni di produzione;

13) amministrazione del personale e analisi delle mansioni;

14) economia dei settori di aziende industriali;

15) economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

16) economia delle imprese pubbliche;

17) metodi quantitativi per le decisioni;

18) bilancio ed altre determinazioni di sintesi;

19) contabilità industriale;

20) sistemi di informazione e di controllo;

21) pianificazione a lungo periodo;

22) economia delle fonti di energia;

23) economia degli intermediari finanziari;

24) rilevazioni bancarie;

25) organizzazione delle aziende di credito;

26) economia del medio circolante;

27) economia del mercato mobiliare;

28) gestione valutaria delle banche;

29) economia delle aziende del grande dettaglio;

30) tecnica delle ricerche di mercato;

31) costi di distribuzione e canali di distribuzione;

32) organizzazione commerciale;

33) economia e tecnica della pubblicità;

34) politiche dei prezzi;

35) tecnica del commercio internazionale;

36) economia delle aziende di assicurazione di previdenza;

37) organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

38) bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche;

39) programmazione e pianificazione nell'amministrazione pubblica;

40) localizzazione delle imprese industriali e commerciali;

41) costi e ricavi bancari;

42) economia delle aziende agrarie;

43) tecnologia dei processi produttivi;

44) diritto industriale;

45) diritto tributario;

46) diritto fallimentare;

47) diritto penale commerciale;

48) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

49) diritto bancario e della borsa;

50) diritto amministrativo;

51) diritto internazionale;

52) strumenti, logiche e linguaggi quantitativi I;

53) strumenti, logiche e linguaggi quantitativi II;

54) strumenti, logiche e linguaggi quantitativi III;

55) dinamica tecnologica I;

56) dinamica tecnologica II;

57) dinamica tecnologica III;

58) sistemi economici ed economia imprenditoriale;

59) l'ordinamento giuridico: inquadramento istituzionale;

60) sviluppo e struttura dell'economia italiana;

61) marketing;

62) organizzazione delle risorse umane;

63) organizzazione e gestione delle risorse finanziarie;

64) amministrazione e controllo;

65) impresa, soggetti, attori dell'economia imprenditoriale;

66) economia internazionale;

67) diritto delle Comunità europee;

68) impresa e mercato finanziario;

69) dinamica tecnologia e strategia d'impresa;

70) psicologia e scienza comportamentale;

71) sistema politico e impresa;

72) lingua inglese;

73) lingua francese;

74) lingua tedesca;

75) lingua russa;

76) lingua spagnola;

77) lingua araba;

78) lingua giapponese;

79) logistica;

80) strategia e tecnica delle acquisizioni;

81) fisica;

82) chimica;

83) fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;

84) edilizia industriale;.

85) gestione dell'energia;

86) gestione industriale della qualità;

87) sistemi integrati di produzione;

88) gestione della produzione industriale;

89) impianti industriali;

90) sistemi di produzione automatizzati;

91) tecnologie industriali;

92) strumentazione elettronica di misura;

93) architettura dei sistemi integrati;

94) strumentazione e misure elettroniche;

95) analisi dei sistemi;

96) automazione industriale;

97) teoria dei sistemi;

98) fondamenti di informatica;

99) informatica industriale;

100) sistemi di elaborazione;

101) sistemi informativi;

102) economia dei sistemi industriali;

103) gestione della qualità;

104) economia industriale;

105) sociologia dell'organizzazione.

L'insegnamento delle lingue estere comporta, per ciascuna lingua, una prova scritta e una prova orale alla fine del ciclo poliennale di studi. All'interno di ciascun ciclo possono essere previsti colloqui per l'ammissione a fasi successive del corso.

Art. 21. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superati tutti gli esami fondamentali e nove esami complementari, scelti fra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ovvero tutti gli esami previsti nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà.

Lo studente che non abbia superato gli esami delle materie propedeutiche non può essere ammesso a sostenere gli esami sulle materie che presuppongono la conoscenza delle prime. Gli insegnamenti propedeutici sono individuati dal consiglio di facoltà con propria delibera.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte tra quelle impartite nel libero Istituto universitario.

Art. 22. — Il direttore, su proposta del consiglio di facoltà, nomina le commissioni per gli esami di profitto e di laurea; la loro composizione è regolata conformemente alle disposizioni vigenti per le università governative.

Sezione sesta: ORDINAMENTO DEGLI STUDENTI.

Art. 23. — Agli studenti iscritti nel libero Istituto universitario Carlo Cattaneo si applicano le norme vigenti previste per le università governative in tema di ammissione, di doveri di studio e di responsabilità (anche disciplinari), finché non sarà redatto un apposito regolamento.

Art. 24. — Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi e i seminari, e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori nei modi ritenuti più opportuni.

Il consiglio di facoltà, d'intesa con il consiglio di amministrazione, promuove, a beneficio degli studenti, «stages» in aziende e scambi con università straniere.

Art. 25. — L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria è fissato annualmente dal consiglio di amministrazione. Con apposito regolamento il consiglio di amministrazione determina anche le modalitià e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle sovratasse dovute nel caso di ritardo.

Lo studente non può essere ammesso a una sessione di esami o di laurea, se non ha previamente provveduto al versamento delle rette maturate fino a quel momento.

Art. 26. — L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta sopra un tema che deve essere scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia sostenuto l'esame.

Sezione settima: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Art. 27. — Il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo si avvale di un proprio servizio di tesoreria, affidato a un istituto di credito di notoria solidità, scelto dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione provvede anche a stipulare la relativa convenzione.

Art. 28. — Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo delibera il bilancio preventivo entro il mese di giugno e il bilancio consuntivo entro il mese di dicembre. Ciascun esercizio corrisponde a un anno accademico.

Art. 29. — Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti universitari governativi, in quanto applicabili.

Sezione ottava: NORME TRANSITORIE.

Art. 30. — Nella prima applicazione del presente statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facoltà son esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia e due fra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia.

Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dall'Associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo.

Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facoltà saranno aggregati al comitato ordinatore.

Il comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia, e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina.

Finché non sarà costituito il consiglio di amministrazione, le sue funzioni saranno svolte da un comitato tecnico-organizzativo, formato da tre componenti nominati dall'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo.

Art. 31. — Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale non docente previsti nella tabella *B* allegata al presente statuto si provvederà, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi con le modalità (in quanto applicabili) contemplate dall'art. 13 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

TABELLA *A* (organici del personale docente):

professori di prima fascia	n. 10
professori di seconda fascia	» 10
ricercatori	» 15

TABELLA *B* (organici del personale non docente):

a) carriera direttiva amministrativa:

direttore amministrativo	»
direttore di sezione/consigliere	»

b) personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario:

Qualifica	Profilo	Numero dei posti
VIII	funzionario amministrativo	2
VII	collaboratore amministrativo	1
VII	collaboratore contabile	1
VI	assistente amministrativo	1
VI	assistente contabile	1
V	operatore amministrativo	2
IV	agente amministrativo	2
	area funzionale delle biblioteche	
VIII	funzionario di biblioteca	1
VII	collaboratore di biblioteca	1
VI	assistenti bibliotecari	2
	area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari	
VI	assistente di ufficio tecnico	1
V	operatore di ufficio tecnico	1
IV	agente dei servizi ausiliari	1
III	bidello, portiere, custode	6
II	usciere	3

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

92A0643

DECRETO 31 ottobre 1991.

Autorizzazione al libero Istituto universitario «Campus bio-medico» a rilasciare la laurea in medicina e chirurgia e il diploma universitario in scienze infermieristiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90, ed in particolare l'art. 6;

Su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari reso sulla base della documentazione esibita e degli statuti presentati a questo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991) con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992, registro n. 1, foglio n. 369;

Preso atto che ai sensi dell'art. 19 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 è stata concessa l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari al Libero istituto universitario «Campus bio-medico» per il corso di laurea in medicina e chirurgia e per il diploma universitario in scienze infermieristiche;

Decreta:

Al libero istituto universitario «Campus bio-medico» di cui allo statuto allegato al presente decreto firmato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è concessa per i fini di cui alle premesse l'autorizzazione a rilasciare la laurea in medicina e chirurgia e il diploma universitario in scienze infermieristiche sulla base degli ordinamenti didattici dei relativi corsi di studi di cui agli articoli 19 e 20 dello statuto stesso.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: RUBERTI

STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO (CBM)

CAPO I
Disposizioni Generali

Art. 1
E' istituito in Roma il *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico (CBM).*

Art. 2
Il *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico* è autonomo a norma dell'art. 33 della Costituzione, ha personalità giuridica, autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare secondo l'ordinamento universitario e il presente Statuto.

Art. 3
Il *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico* promuove strutture, tra di loro integrate, di ricerca scientifica, di insegnamento universitario e di assistenza medico-sanitaria, che siano rispondenti alla eccellente dignità della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute.

Art. 4
Il *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico* è costituito da una facoltà di medicina e chirurgia e conferisce la laurea in medicina e chirurgia e il diploma universitario in scienze infermieristiche.
Esso appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, comma 2, n. 2, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. D. 51 agosto 1933 n. 1592, ed è posto sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 5
Il *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico* è promosso dall'*Associazione Campus Bio-Medico* e dal *CBM S.p.A.*, che ne garantiscono il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicurano la dotazione ed il mantenimento.
Al mantenimento e allo sviluppo del *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico* sono altresì destinate le rette, le tasse, le sopratasse, i contributi e diritti versati dagli studenti, nonché ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti.

CAPO II
Autorità Accademiche

Art. 6
Sono organi del *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico*:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
d) il Direttore.
c) il Consiglio di facoltà;
Tali organi esercitano le funzioni previste dal vigente ordinamento universitario e dal presente Statuto.

Art. 7
Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) due rappresentanti dell'*Associazione Campus Bio-Medico*;
b) due rappresentanti della *Fondazione Alberto Sordi*;
c) due rappresentanti del *CBM S.p.A.*;
d) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica tecnologica;
e) il Direttore;
f) un professore designato dal Consiglio di facoltà;
g) un rappresentante degli studenti;
h) il Direttore amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente tra i membri di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione, in particolare:
a) determina l'indirizzo generale del *Campus Bio-Medico* per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3 del presente Statuto ed assume i provvedimenti conseguenti;
b) ha il governo amministrativo con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla ratifica della assemblea del *CBM S.p.A.*;
d) adotta il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio;
e) nomina, su proposta del Consiglio di facoltà, il Direttore;
f) nomina, su proposta del *CBM S.p.A.*, il Direttore amministrativo;
g) delibera, su proposta del Consiglio di facoltà, sul conferimento degli incarichi di insegnamento e sulla nomina dei ricercatori;
h) chiama a ricoprire le cattedre di insegnamento, su proposta del Consiglio di facoltà, tra quanti sono nel ruolo dei professori universitari, sono vincitori del relativo concorso oppure occupano analoga posizione in Università straniera;
i) delibera, sentito il Consiglio di facoltà, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
l) delibera sulle assunzioni del personale non docente;
m) delibera sulle tasse di iscrizione e sull'eventuale esonero;
n) delibera sul conferimento di premi, di borse di studio e di perfezionamento;
o) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale non docente;
p) determina, sentito il Consiglio di facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissa le relative modalità;
q) delibera le eventuali modifiche del presente Statuto.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione, convocato e presieduto dal Presidente, assume le sue deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore amministrativo.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, da altri due rappresentanti degli enti promotori, dal Direttore e dal Direttore amministrativo.
Al Comitato esecutivo competono le attribuzioni demandate dal Consiglio di amministrazione e l'adozione di tutti i provvedimenti urgenti

Art. 11

Il Presidente ha la rappresentanza del *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico* verso i terzi ed in giudizio, cura l'attuazione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatta salva la competenza del Direttore in materia scientifica e didattica.
In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Direttore nella qualità di Vice Presidente.

Art. 12

Il Direttore, scelto fra i Professori di prima fascia dal Consiglio di facoltà e nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica un triennio accademico ed è rieleggibile.
Il Direttore esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi prevista dal presente Statuto.
In particolare:

a) rappresenta il *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico* nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;
b) sovraintende all'attività didattica e scientifica e cura l'osservanza delle relative disposizioni;
c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sul funzionamento del *Campus Bio-Medico*;
d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di sua competenza;
f) presiede il Consiglio di facoltà. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia più anziano in ruolo.

Art. 13

Il Consiglio di facoltà è composto ed ha le attribuzioni previste dal vigente ordinamento universitario.
Il Consiglio di facoltà, inoltre:

a) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata alle cattedre di insegnamento, il conferimento degli incarichi di insegnamento e la nomina dei ricercatori;
b) dà pareri sulla istituzione di cattedre convenzionate;
c) provvede alla costituzione dei Consigli del corso di laurea e del Corso di diploma;
d) dà pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità.

Art. 14

Il Direttore amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili, ha la direzione degli uffici di segreteria ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3 del presente Statuto .

CAPO III
Ordinamento Didattico

Art. 15

Il *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico* conferisce:

a) la laurea in medicina e chirurgia;
b) il diploma universitario in scienze infermieristiche.

Art. 16

Il *Campus Bio-Medico* si propone di dare agli studenti una profonda formazione medico-biologica, che consenta non solo una completa preparazione di livello europeo, ma anche l'accesso, ai più idonei, ad una carriera di piena dedizione alla ricerca bio-medica.
Il livello europeo della formazione viene conseguito attraverso l'integrazione nel corpo docente di esperti e ricercatori appartenenti a facoltà mediche di Paesi europei, con i quali si realizzeranno corsi integrati di studio, rapporti di collaborazione, cicli di lezioni, teleconferenze e seminari specializzati a dimensione Comunitaria.

Art. 17

I principi dell'autonomia didattica, i titoli di diploma universitario (DU), diploma di laurea (DL), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), e gli istituti dell'orientamento e del tutorato trovano nel *Campus Bio-Medico* completa ed immediata applicazione.

Art. 18

Gli obiettivi formativi sono realizzati in una proficua convivenza accademica tra docenti e studenti.
Dal laboratorio alla corsia, l'allievo realizza a tempo pieno il suo percorso formativo, in modo che le sue attitudini possano esprimersi al meglio.

Art. 19

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

A) CARATTERISTICHE

Il corso di laurea in medicina e chirurgia si articola in un primo triennio prevalentemente biologico, comprendente già una partecipazione alla pratica clinica ed in un secondo triennio, prevalentemente clinico, caratterizzato dall'inserimento degli studenti in gruppi di ricerca.

Sulla base dei *curricula* nazionali (Tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario), fin dal primo anno si attua un intenso contatto con la realtà clinica mediante un insegnamento pratico negli ambulatori, dove l'osservazione delle diverse patologie, specie di quelle ad indirizzo chirurgico e ortopedico, favorisce l'apprendimento dell'anatomia e della fisiologia. Durante il secondo ed il terzo anno si può seguire in diretta od in videoregistrazione l'esecuzione delle indagini strumentali e degli interventi chirurgici illustrati e discussi con i docenti.

Per quanto si riferisce al secondo triennio, l'inserimento degli studenti nei gruppi di studio tende a favorire l'apprendimento di una metodologia non solo clinica, ma anche scientifica che consenta l'individuazione e lo sviluppo delle attitudini alla ricerca scientifica dei singoli. Pertanto l'elaborazione della tesi di laurea, che dovrà svolgersi durante gli ultimi due anni di corso, sarà conseguenza diretta del programma di ricerca realmente svolto dallo studente.

B) TITOLO DI AMMISSIONE

Titoli di ammissione al corso di laurea sono quelli indicati dall'Art. 1 della legge 11/12/1969, n. 910.

C) SCOPO, DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali, la facoltà ha la possibilità di modificare, rispetto all'ordinamento tabellare, la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11/12/1969, n. 910 e 30/11/1970 n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

- una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;
- una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti fra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;
- la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

D) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

- dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;
- dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;
- dalle discipline proprie dei corsi integrati;
- dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare in linea di massima almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio Sanitario Nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

E) CORSI MONOGRAFICI

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce *credito* in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 162/82 e dal D.M. 16/9/1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

F) ESAMI

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre. Gli esami sono sostenuti di regola nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre - 10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto in *itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato; nel caso di verifiche di profitto contestuali il direttore costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'Art. 160 del testo unico e dall'Art. 42 del regolamento studenti.

G) CORSO DI LINGUA INGLESE
CON ORIENTAMENTO MEDICO-SCIENTIFICO

Lo studente dovrà seguire il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico che il *Libero Istituto Universitario* attiverà tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo a problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

H) ESAME DI LAUREA

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal proprio piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

I) TIROCINIO POST-LAUREA

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio Sanitario Nazionale o equiparati, aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9/11/1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero di posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio Sanitario Nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarati dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato i seguenti reparti:

- due mesi in medicina generale
- un mese in chirurgia generale
- un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria
- un mese in pronto soccorso
- un mese in laboratorio

L) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO
E RIPARTIZIONE SEMESTRALE DEI CORSI INTEGRATI

Programmazione annuale, piani di studio

Nell'ambito della programmazione prevista degli artt. 10 e 94 del D.P.R. n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

- la ripartizione delle ore di didattica, tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;
- la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'Art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'Art. 2 della legge 11/12/1969 n. 910 e dell'Art. 4 della legge 30/11/1970 n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11/12/1969 n. 910 e 30/11/1970 n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà, esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente, fatte salve le limitazioni previste dal precedente comma.

Il consiglio di facoltà e il consiglio di corso di laurea programmano annualmente per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli artt. 7, 9, 10 e 94 del D.P.R. n. 382/80.

Propedeuticità degli esami di profitto

Lo studente è ammesso a sostenere gli esami di profitto degli anni di corso successivi al primo, solo se abbia superato gli esami relativi a tutti i corsi dei due semestri dell'anno precedente.

Per ottenere l'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve aver seguito tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio approvato dalla facoltà per il primo triennio e superato i relativi esami.

Ripartizione dei corsi integrati in semestri

Ai sensi del quarto comma dell'Art. 7 del D.P.R. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale *semestre* ha durata minima di 14/15 settimane. Di regola il primo *semestre* di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo *semestre* dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

Immatricolazioni

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicano alle autorità accademiche dell'ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al MURST, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

AREE DIDATTICO-FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica, relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:
- fisica
- statistica e matematica
- biologia
- genetica

Discipline:
- fisica (corso integrato):
  - fisica
  - fisica medica
- statistica e matematica (corso integrato):
  - statistica medica e biometria
  - biomatematica
- biologia (corso integrato):
  - biologia cellulare
  - biologia generale
  - psicologia

genetica (corso integrato):
genetica umana
genetica generale applicata a scienze biomediche

Numero di ore: 350

2. Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:
istologia ed embriologia
anatomia

Discipline:
istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia
istochimica
citologia
citologia molecolare
embriologia
anatomia (corso integrato):
anatomia umana
anatomia topografica
anatomia radiologica
anatomia clinica
neuroanatomia

Numero di ore: 400.

3. Area della struttura funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:
chimica e propedeutica biochimica
biochimica

Discipline:
chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica medica
propedeutica biochimica
biochimica (corso integrato):
chimica biologica
enzimologia
biologia molecolare
biochimica cellulare
biochimica sistematica umana
biochimica applicata

Numero di ore: 400.

4. Area delle funzioni biologiche integrate, organi ed apparati umani

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
- biofisica e tecnologie biomediche
- fisiologia

Discipline:
- biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
  - biofisica
  - informatica medica
  - strumentazione biomedica
  - tecnologie biomediche
  - fisica sanitaria
- fisiologia (corso integrato):
  - fisiologia umana
  - fisiologia della nutrizione
  - neurofisiologia
  - fisiologia applicata
  - fisiologia dello sport

Numero di ore: 350.

5. Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico)

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microorganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
- patologia generale
- immunologia
- fisiopatologia generale e applicata
- microbiologia

Discipline:;
- patologia generale (corso integrato):
  - patologia generale
  - citopatologia
  - patologia molecolare
  - oncologia
  - patologia genetica
  - virologia oncologica
- immunologia (corso integrato):
  - immunologia
  - immunoematologia
  - immunopatologia
- fisiopatologia generale e applicata (corso integrato):
  - patologia generale
  - fisiopatologia generale
  - fisiopatologia clinica
  - fisiopatologia endocrina e del metabolismo

fisiopatologia applicata chirurgica
microbiologia (corso integrato):
microbiologia
micologia medica
virologia
parassitologia

Numero di ore: 600.

6. Tirocinio elettivo di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

- disegnare un esperimento atto a fornire una risposta a un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;
- condurre direttamente o almeno in collaborazione le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;
- interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente, ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea o di facoltà può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti, o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzato all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

- realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;
- rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reparti fisici e funzionali nell'uomo;
- valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:
medicina di laboratorio
metodologia clinica

Discipline:
medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica
patologia clinica
microbiologia clinica
semeiotica funzionale e strumentale
metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica
semeiotica e metodologia chirurgica

psicologia medica
storia della medicina
metodologia epidemiologica e igiene
metodologia epidemiologica clinica

Numero di ore: 300.

8. Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica

Obiettivi:

lo studente dev'essere in grado di identificare integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica)
malattie dell'apparato digerente
malattie dell'apparato respiratorio
malattie dell'apparato cardiovascolare
malattie del rene e delle vie urinarie
malattie del sistema endocrino e del metabolismo
malattie del sangue e degli organi emopoietici
malattie del sistema immunitario e reumatologia
malattie infettive
medicina interna e chirurgia generale

Discipline:
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica
morfologia dei tumori
malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia
chirurgia dell'apparato digerente
malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio
fisiopatologia respiratoria
chirurgia toracica
malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia
cardiochirurgia
chirurgia vascolare
angiologia
cardiologia pediatrica
malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia
urologia
malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia
malattie del metabolismo
chirurgia generale
malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia
malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia
reumatologia
malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive
malattie tropicali
parassitologia clinica
medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna I
chirurgia generale I

Numero di ore: 875

9. Area delle scienze del comportamento umano

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

- riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche
- spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici
- indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione ed assistenziali.

Corsi integrati:
psichiatria e psicologia clinica

Discipline:
psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria
psicoterapia
psicologia clinica
igiene mentale

Numero di ore: 125

10. Area delle scienze neurologiche

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

- riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso
- spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici
- indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:
malattie del sistema nervoso

Discipline:
malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia
neurofisiopatologia
neurochirurgia
neuroradiologia
riabilitazione neurologica
neuropatologia
neurotraumatologia

Numero di ore: 100.

11. Area delle specialità medico-chirurgiche

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

- riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della laringe e della faringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;
- dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:
- malattie odontostomatologiche e del cavo orale
- malattie dell'apparato visivo
- malattie dell'apparato locomotore
- malattie otorinolaringoiatriche
- malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica

Discipline:
- malattie odontostomatologiche (corso integrato):
  - odontostomatologia
  - chirurgia maxillo-facciale
- malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
  - oftalmologia
  - ottica fisiopatologica
  - oftalmologia pediatrica
- malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
  - ortopedia e traumatologia
  - chirurgia della mano
  - medicina fisica e riabilitazione
  - traumatologia dello sport
- malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
  - otorinolaringoiatria
  - audiologia
  - foniatria
- malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
  - dermatologia
  - chirurgia plastica e ricostruttiva
  - dermatologia állergologica e professionale
  - venereologia

Numero di ore: 250.

12. Area della medicina clinica

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:
- medicina interna
- chirurgia generale
- oncologia clinica
- geriatria

Discipline:
- medicina interna (corso integrato):
  - medicina interna II
  - terapia medica
  - genetica medica
  - nutrizione clinica
  - medicina termale
  - medicina sportiva
- chirurgia generale (corso integrato):
  - chirurgia generale II
  - chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo
- oncologia clinica (corso integrato):
  - oncologia medica
  - oncologia radioterapica
  - oncologia chirurgica

geriatria (corso integrato):
- geriatria e gerontologia
- chirurgia geriatrica

Numero delle ore: 600.

13. Area di farmacoterapia e tossicologia

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci e di dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:
- farmacologia generale
- farmacologia speciale

Discipline:
- farmacologia generale (corso integrato):
  - farmacologia I
  - farmacologia cellulare e molecolare
- farmacologia speciale (corso integrato):
  - farmacologia II
  - chemioterapia
  - tossicologia
  - neuropsicofarmacologia

Numero di ore: 150.

14. Area della pediatria generale e specialistica

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:
- pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza)

Discipline:
- pediatria generale e specialistica (corso integrato):
  - pediatria
  - chirurgia pediatrica
  - neuropsichiatria infantile
  - neonatologia
  - terapia pediatrica speciale
  - pediatria preventiva e sociale
  - oncologia pediatrica

Numero di ore: 200.

15. Area della ginecologia e ostetricia

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

- identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

- riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;
- porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:
ginecologia e ostetricia

Discipline:
ginecologia e ostetricia (corso integrato):
ginecologia e ostetricia
fisiopatologia della riproduzione umana
ginecologia endocrinologica
ginecologia oncologica
medicina dell'età prenatale

Numero di ore: 150.

16. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia e istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:
anatomia patologica II

Discipline:
anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia e istologia patologica
diagnostica isto-patologica e cito-patologica
diagnostica ultrastrutturale
istochimica e immunoistochimica patologica

Numero di ore: 100.

17. Area della diagnostica per immagini e della radioterapia

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:
diagnostica per immagini

Discipline:
diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia
radiobiologia
radioterapia
medicina nucleare

Numero di ore: 100.

18. Area delle emergenze medico-chirurgiche

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:
emergenze medico-chirurgiche

Discipline:
emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
anestesiologia e rianimazione
terapia del dolore
terapia intensiva
medicina subacquea e iperbarica

Numero di ore: 100.

19. Area della medicina e sanità pubblica

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di:

- conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonche quelle relative ai compiti del medico in tale campo;
- conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;
- conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;
- conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:
igiene e sanità pubblica
medicina legale
medicina del lavoro
medicina delle comunità

Discipline:
igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene
programmazione e organizzazione dei servizi sanita.
economia sanitaria
educazione sanitaria
medicina legale (corso integrato):
medicina legale
deontologia ed etica medica
psicopatologia forense
tossicologia forense
criminologia e difesa sociale
medicina sociale
bioetica
medicina del lavoro (corso integrato)
medicina del lavoro
igiene industriale
medicina preventiva dei lavoratori
medicina delle comunità (corso integrato)
medicina di comunità
igiene ambientale

Numero di ore: 250

Art. 20

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

FINALITA', ORGANIZZAZIONE GENERALE, NORME DI ACCESSO

1. Presso la facoltà di Medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in Scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:
a) assistenza generale;
b) assistenza generale pediatrica;
c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.
Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in Scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le Università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del DPR 162/82, riservati ai possessori del Diploma Universitario in Scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:
a) assistenza clinica
b) geriatria
c) assistenza chirurgica
d) area critica
e) assistenza domiciliare
f) assistenza domiciliare geriatrica
g) psichiatria e salute mentale
h) funzioni didattiche e direttive (caposala)
i) sanità pubblica
l) igiene ed epidemiologia ospedaliera
m) pediatria e neonatologia
n) ostetricia

Nell'area critica, secondo le normative CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal Consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal Consiglio di Facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, IV comma, della Legge n. 341/90.
Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al I anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero di aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al I anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti

disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il Consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al I novembre 1988, al corso di laurea in Medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del I anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del II anno di corso. Coloro che siano in possesso del titolo di Diploma Universitario possono iscriversi al III anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 21

ORDINAMENTO DIDATTICO

1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (I anno 650 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50 % delle ore previste per ciascun anno.
Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel I anno (360 per semestre), 900 ore nel II anno (450 per semestre) e 1250 ore nel III anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.
Sono attivati, con le discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di I o di II fascia. Si fa riferimento, al riguardo ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.
Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.
L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al I anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.
Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e di luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del DPR 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I anno - I semestre

Area A. Propedeutica (crediti: 6.0)

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del *nursing*.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica
- Fisica medica
- Informatica generale

A.2 Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica
- Chimica e propedeutica biochimica

A.3 Corso integrato di istologia e di anatomia
- Istologia
- Anatomia umana

A.4 Corso integrato di biologia e genetica
- Biologia generale
- Biologia cellulare
- Genetica generale

A.5 Corso integrato di infermieristica generale
- Infermieristica generale
- Infermieristica clinica I
- Teoria del *nursing*

A.6 Inglese scientifico

A.7 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I anno - II semestre

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0)

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di *nursing*.

B.1 Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica
- Chimica biologica
- Biochimica clinica
- Biologia molecolare
- Tecniche analitiche di chimica clinica

B.2 Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica
- Microbiologia
- Microbiologia clinica

B.3 Corso integrato di fisiologia umana
- Fisiologia umana
- Biofisica
- Scienza dell'alimentazione e principi di dietetica

B.4 Corso integrato di infermieristica
- Infermieristica Clinica II
- Etica Professionale
- Elementi di psicologia e pedagogia
- Epidemiologia

B.5 Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II anno

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di *nursing* (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

II anno - I semestre

C.1 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale
- Patologia generale
- Fisiopatologia generale

C.2 Corso integrato di patologia clinica
- Patologia clinica
- Immunoematologia

C.3 Corso integrato di medicina
- Farmacologia
- Elementi di medicina interna e di terapia e dietetica

C.4 Corso integrato di infermieristica clinica I
- Infermieristica clinica in medicina generale
- Infermieristica clinica in chirurgia generale
- Psicologia e pedagogia applicata

C.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II anno - II semestre

C.6 Corso integrato di sanità pubblica
- Igiene ed educazione sanitaria
- Legislazione ed organizzazione sanitaria
- Organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici

C.7 Corso integrato di medicina materno-infantile
- Ostetricia e ginecologia I
- Puericultura e pediatra I

C:8 Corso integrato di infermieristica clinica I
- Infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia
- Infermieristica clinica in puericultura e pediatria

C.9 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III anno

Indirizzo in assistenza generale

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0)

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

III anno - I semestre

D.1 Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza
- Medicina interna
- Chirurgia generale
- Gerontologia e geriatria

D.2 Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico
- Terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso
- Igiene mentale e neuropsichiatria

D.3 Corso integrato di infermieristica clinica III
- Infermieristica clinica in medicina specialistica
- Infermieristica clinica in chirurgia specialistica

D.4 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III anno - II semestre

D.5 Corso integrato di infermieristica clinica IV
- Infermieristica clinica in area critica
- Infermieristica clinica in igiene mentale

D.6 Corso integrato di medicina sociale
- Medicina preventiva, riabilitativa e sociale
- Legislazione sociale
- Medicina del lavoro
- Sociologia
- Metodologia della ricerca
- Storia della medicina

D.7 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III anno

Indirizzo in assistenza generale pediatrica

Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0)

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

III anno - I semestre

E.1 Corso integrato di Pediatria
- Pediatria clinica
- Pediatria preventiva e sociale

E.2 Corso integrato di neonatologia
- Perinatologia e puericultura
- Terapia intensiva neonatale

E.3 Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I
- Infermieristica clinica in neonatologia
- Infermieristica clinica in pediatria

E.4 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III anno - II semestre

E.5 Corso integrato di neuropsichiatria infantile
- Neuropsichiatria infantile
- Psicologia dell'età evolutiva

E.6 Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II
- Infermieristica clinica in neuropsichiatria
- Infermieristica preventiva in ambito pediatrico

E.7 Corso integrato di medicina sociale
- Medicina preventiva, riabilitativa e sociale
- Legislazione sociale
- Medicina del lavoro
- Sociologia
- Metodologia della ricerca
- Storia della medicina

E.8 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III anno

Indirizzo di assistenza generale ostetrica

Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0)

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

III anno - I semestre

F.1 Corso integrato di Fisiopatologia ostetrica
- Fisiopatologia ostetrica
- Ginecologia

F.2 Corso integrato di Medicina neonatale
- Patologia neonatale
- Elementi di anestesia e rianimazione neonatale

F.3 Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica
- Infermieristica speciale ostetrica
- Infermieristica speciale ginecologica

F.4 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III anno - II semestre

F.5 Corso integrato di psicologia e psicosomatica
Psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto
Psicologia sociale
F.6 Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica
Infermieristica speciale ostetrica
Metodologia del *nursing*
F.7 Corso integrato di medicina sociale
Medicina preventiva, riabilitativa e sociale
Legislazione sociale
Medicina del lavoro
Sociologia
Metodologia della ricerca
Storia della medicina
F.8 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 22

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
VERIFICHE DI PROFITTO
ESAME FINALE

1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del Consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il Consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il Diploma in Scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La Commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal Direttore ed è composta dal Presidente del Corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal Consiglio di facoltà, da due esperti nominati

rispettivamente dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dal Ministro della Sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il Direttore, sentito il Senato accademico.

6. La Commissione per l'esame finale di Diploma è nominata dal Direttore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel Corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del Diploma di Laurea.

Il Consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso, riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Art. 23

SPECIALIZZAZIONE

Il *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico* rilascia diplomi di specializzazione per i quali sia stato abilitato a norma della vigente legislazione.

Art. 24

DOTTORATO DI RICERCA

Il *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico* rilascia i titoli di dottore di ricerca per i quali sia stato abilitato a norma della vigente legislazione universitaria, anche nell'ambito di consorzi costituiti a tal fine con altre Università, organizzando i corsi necessari.

CAPO IV
Professori e ricercatori

Art. 25

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati

La dotazione organica dei professori universitari è fissata nella tabella "A" allegata al presente statuto.

Ai professori di ruolo spetta un trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo nelle Università statali con la medesima anzianità di servizio. In caso di trasferimento da altre Università ad essi spetta un trattamento economico e di carriera non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti sul personale docente delle Università statali.

Ai professori di ruolo è assicurato (anche mediante appositi interventi integrativi) il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale delle Università statali.

Art. 26

La dotazione organica dei ricercatori universitari è fissata nella tabella "B" allegata al presente Statuto

Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle Università statali.

Ai ricercatori è assicurato (anche mediante appositi interventi integrativi) il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale delle Università statali.

Art. 27

Per quanto attiene allo stato giuridico e alla copertura dei posti in organico dei professori e dei ricercatori, si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto e tenuto conto della natura del *Campus Bio-Medico*, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Università statali.

Art. 28

Possono essere nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di facoltà professori a contratto scelti fra persone di alta qualificazione scientifica o professionale.

Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dallo stesso Consiglio di amministrazione. Il contratto non dà titolo a trattamento assistenziale o previdenziale, ma a una copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Per la durata e il rinnovo dei contratti si applicano le disposizioni vigenti per le Università non statali. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di facoltà, può nominare lettori a contratto di madre lingua straniera, scelti fra persone di qualificata e riconosciuta competenza.

Il trattamento economico dei lettori e la disciplina della loro attività sono stabiliti dallo stesso Consiglio di amministrazione.

Il contratto non dà titolo a trattamento assistenziale o previdenziale, ma ad una copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Per la durata ed il rinnovo dei contratti si applicano le disposizioni vigenti per i lettori delle Università non statali. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal Consiglio di amministrazione.

CAPO V
Personale non docente

Art. 30

La dotazione organica del personale non docente è fissata nella tabella C allegata al presente Statuto.

L'organizzazione dei servizi, l'assegnazione del personale e le relative mansioni sono disposte dal Consiglio di amministrazione con riferimento ad apposito regolamento.

Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico del personale non docente si applicano in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

A tale personale è assicurato il trattamento di assistenza e di previdenza e quiescenza previsto per il corrispondente personale delle Università statali.

CAPO VI
Studenti e tasse

Art. 31

Agli studenti si applicano le norme vigenti per le Università statali in tema di ammissione, doveri di studio e responsabilità (anche disciplinari), finché non sarà redatto un apposito regolamento

Art. 32

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi e i seminari, e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori nei modi ritenuti più opportuni.
Il Consiglio di facoltà d'intesa con il Consiglio di amministrazione, promuove, a beneficio degli studenti, tirocini in ospedali e scambi con Università straniere.

Art. 33

L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria è fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione. Con apposito regolamento il Consiglio di amministrazione determina anche le modalità e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle sovratasse dovute nel caso di ritardo.
Lo studente non può essere ammesso a una sessione di esami o di laurea, se non ha previamente provveduto al versamento delle rette maturate fino a quel momento.

CAPO VII
Disposizioni transitorie

Art. 34

Per la prima attuazione statutaria le attribuzione del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un Comitato tecnico organizzativo, costituito dal Presidente e da altri due membri nominati dall'*Associazione Campus Bio-Medico*, dalla *Fondazione Alberto Sordi* e dal *CBM S.p.A.*
Il Comitato tecnico-organizzativo durerà in carica fino alla costituzione del Consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre un triennio accademico,

Art. 35

Per la prima attuazione statutaria le attribuzione del Consiglio di facoltà sono esercitate da un Comitato accademico composto dal Presidente e da altri due membri nominati dall'*Associazione Campus Bio-Medico* e dalla *Fondazione Alberto Sordi* fra i professori universitari di discipline afferenti l'ordinamento didattico di cui al presente Statuto.
I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della Facoltà saranno aggregati al Comitato accademico. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo, e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina.

CAPO VIII
Disposizioni finali

Art. 36

Qualora il *Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico* dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privato della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta all'*Associazione Campus Bio-Medico* e alla *Fondazione Alberto Sordi.*

Art. 37

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia -in quanto applicabili- alle disposizioni sulle Università e gli Istituti Universitari statali.

TABELLA A

Posti di ruolo dei professori:

professori ordinari	40
professori associati	60

TABELLA B

Posti di ruolo dei ricercatori:

ricercatori	80

TABELLA C

Organici del personale non docente:

a) dirigenti:
direttore amministrativo

b) personale amministrativó, tecnico ed ausiliario:

qualifica	*profilo*	*num. posti*
VIII	funzionario amministrativo	5
VII	collaboratore amministrativo	3
VII	collaboratore contabile	4
VI	assistente amministrativo	5
VI	assistente contabile	4
V	operatore amministrativo	6
IV	agente amministrativo	10

area funzionale delle biblioteche:

qualifica	*profilo*	*num. posti*
VIII	funzionario di biblioteca	1
VII	collaboratore di biblioteca	1
VI	assistente bibliotecari	2
V	operatore di biblioteca	1

area funzionale delle strutture di elaborazione dati:

qualifica	*profilo*	*num. posti*
VIII	funzionario di elaborazione dati	2
VII	collaboratore di elaborazione dati	2
VI	assistente di elaborazione dati	1
V	operatore di elaborazione dati	2

area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari:

qualifica	*profilo*	*num. posti*
VI	assistente di ufficio tecnico	1
V	operatore di ufficio tecnico	1
IV	agente dei servizi ausiliari	2
III	bidello, portiere, custode	5
II	usciere	2

area funzionale dell'assistenza sanitaria:

qualifica	*profilo*	*num. posti*
VIII	capo servizio	6
VII	capo sala, capo-tecnico	50
VI	infermiere professionale, tecnico di laboratorio	470
V	autista, addetti alle autoambulanze	10
IV	assistente socio sanitario, operatore tecnico addetto all'assistenza	200
III	ausiliare socio sanitario	20
II	personale addetto alla pulizia	150

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

92A0628

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 febbraio 1992.

Realizzazione della stazione terrestre LUT-MCC del sistema internazionale COSPAS-SARSAT nell'area aeroportuale di Bari-Palese. (Ordinanza n. 2218/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'accordo di adesione dell'Italia al sistema satellitare COSPAS-SARSAT, firmato a Parigi il 14 novembre 1988 dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, con il quale veniva assunto l'impegno di realizzare una stazione ricevente terrestre (LUT) e un centro controllo missioni (MCC);

Vista la lettera di notificazione dell'adesione italiana al programma internazionale COSPAS-SARSAT, in data 4 dicembre 1990, a firma del Ministro per il coordinamento della protezione civile, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 1990, con la quale il Governo italiano si associa al programma stesso a titolo di «fornitore del segmento terrestre» che comprende tra l'altro la costruzione di una stazione ricevente (LUT) e di un centro di conrollo missioni (MCC);

Visto il contratto n. 136 di repertorio del 9 aprile 1991 con la società Telespazio S.p.a. per le comunicazioni spaziali, che affida a detta società la fornitura, entro trenta giorni dalla disponibilità di idonei locali, di un impianto denominato Local User Terminal (LUT) e del relativo centro di coordinamento - Mission Control Centre (MCC), del sistema COSPAS-SARSAT presso l'aeroporto di Bari-Palese;

Vista la richiesta di concessione n. 990465 in data 15 dicembre 1990 indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, per la concessione di un'area di circa 320 mq nell'ambito del sedime dell'aeroporto di Bari-Palese;

Vista la concessione di tale area, individuata all'interno del manufatto denominato «ricovero automezzi», resa con nota n. 132256/14/PP del 13 marzo 1991;

Vista la nota del 30 aprile 1991, prot. TVM/SVE 01166, della Telespazio S.p.a., con cui, in riferimento all'art. 8 del contratto innanzi menzionato, vengono trasmessi i requisiti di interfaccia per le opere civili che dovranno essere realizzate dal Dipartimento della protezione civile per la predisposizione del sito, nonché gli elementi tecnici per la realizzazione degli impianti di energia;

Vista la richiesta del Dipartimento della protezione civile n. 4388/057/13/EMER del 6 giugno 1991, diretta al Ministero dei trasporti, di disponibilità a fare eseguire, a cura dei competenti uffici del Ministero stesso, i lavori necessari per l'adeguamento dell'area concessa alle esigenze della stazione LUT-MCC del sistema COSPAS-SARSAT;

Vista la nota n. 205392/24/B1 del 16 luglio 1991 con la quale il Ministero dei trasporti dichiara la propria intesa per la realizzazione dei lavori anzidetti con procedure accelerative per la loro esecuzione e nel contempo dispone per la progettazione dei lavori stessi;

Vista la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio aeroporti, n. 208464 del 27 settembre 1991, con cui viene trasmessa, per il seguito di competenza, copia del progetto per la realizzazione, presso l'aeroporto di Bari-Palese, di una stazione terrestre del sistema COSPAS-SARSAT per un importo complessivo di L. 994.000.000 comprensivo di I.V.A. ed altre somme a disposizione;

Ritenuto che esistono motivi di urgenza per la realizzazione delle opere anzidette preordinate alla installazione delle apparecchiature costituenti il segmento terrestre del sistema COSPAS-SARSAT per il salvataggio di vite umane in condizioni di pericolo, anche in virtù degli impegni assunti con le firme dei citati accordo di adesione e lettera di notificazione, nonché della dichiarazione fatta al consiglio COSPAS-SARSAT del 9-11 dicembre 1991 a Londra con la quale la data di attivazione della stazione LUT-MCC veniva posticipata alla fine dell'anno 1992;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata l'esecuzione dei lavori specificati nel progetto redatto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio aeroporti, trasmesso con nota n. 208464 del 27 settembre 1991, relativi all'adeguamento dei locali siti presso l'aeroporto di Bari-Palese, concessi in uso al Dipartimento della protezione civile dallo stesso Ministero dei trasporti con il provvedimento indicato nelle premesse.

Art. 2.

I lavori di cui all'art. 1, occorrenti per il funzionamento della stazione italiana LUT-MCC del sistema internazionale COSPAS-SARSAT, sono dichiarati di pubblica utilità, nonché indifferibili ed urgenti.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio aeroporti, è incaricato di provvedere alla realizzazione delle opere indicate nell'art. 1.

Art. 4.

Il Ministero dei trasporti provvederà alla nomina del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo, nonché a tutti gli atti inerenti alla realizzazione delle opere a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e del capitolato generale d'appalto.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile d'intesa con il Ministero dei trasporti provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

L'alta vigilanza sulle opere è affidata al responsabile del servizio emergenze del Dipartimento della protezione civile.

Art. 6.

Tutte le spese inerenti all'esecuzione dell'opera, ammontanti a L. 994.000.000, sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

Le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, ingegnere capo e collaudo comprese nel predetto importo sono valutate applicando il disposto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2086 del 4 febbraio 1991 e n. 2029 del 30 ottobre 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0647

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 5 novembre 1991.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, la legge 27 dicembre 1989, n. 407 e la legge 29 dicembre 1990, n. 405, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che per il programma presentato dalla Fiat Iveco S.p.a., previsto, nell'ambito delle iniziative Eureka, come risulta dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di ammissione alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammontare dell'intervento può superare, ai sensi della citata delibera del 9 luglio 1987, i limiti previsti fino ad un massimo dell'80% dei costi ammessi;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica e delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982,

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ALTA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rivestimento per condotte interrate ad alta resistenza alla temperatura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Bagnoregio (Viterbo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato. 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.508.850.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

ANSALDO ABB COMPONENTI S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio di una linea sperimentale per la produzione di cavità risonanti ad alto fattore di merito.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Genova.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.849.580.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e sviluppo di un nuovo motore aspirato a 10 cilindri con basamento a V di 90° e con testate a quattro valvole per autovetture gran turismo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Sant'Agata Bolognese (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.707.215.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

BORGO NOVA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e processo per la realizzazione di un pistone con architettura ad «X» in acciaio, con camera di combustione isolata o raffreddata (accoppiato ad un segmento raschiaolio in acciaio di altezza ridotta in due pezzi) entrambi seguiti da un adeguato sistema qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Alpignano (Torino); Desenzano del Garda (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.611.440.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

CARTIERE SOTTRICI BINDA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi per la fabbricazione di nuove carte tecnologiche monopatinate speciali ad elevata resistenza ad umido e patinate semiclassiche ad elevato grado di bianco.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Vedano Olona (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.909.950.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 25 maggio 1992.

F.A.I.S. - FABBRICA APPARECCHI IDROTERMICI SIMONATO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: generatore murale di acqua calda a gas e condensa con l'adozione di una caldaia a doppio effetto realizzato con nuovi gruppi componenti costituiti da materiale a basso costo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: S. Giovanni Lupatoto (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.963.640.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 9 marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1992.

FERROLI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel campo dei sistemi di automazione industriale collegati allo sviluppo di una nuova generazione di caldaie a gas a regolazione elettronica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: San Bonifacio (Verona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.528.782.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

FIAT IVECO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma powerline con un completo sistema elettronico integrato per veicoli ad alto rendimento ed a basse emissioni (E.L.E.N.A. EU 480 Engine Low Emission Not Aggressive).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Torino; Brescia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 40% dei costi ammessi, pari a L. 67.015.153.000, risultante dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 9 luglio 1987;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 40% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1995.

FIDIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: biopolimeri tecnologici (HYAFF 7 e HYAFF 11) e loro applicazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Abano Terme (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.258.652.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° maggio 1993.

GLORIA MANGIMI S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di processo nella produzione di alimenti zootecnici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Vigorovea di Sant'Angelo di Piove (Padova); Albano Sant'Alessandro (Bergamo); Arcole (Verona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.549.275.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1991.

GRUPPO EDITORIALE EDIMEDICA GEDIT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma sistemi innovativi interattivi a videodisco.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982); delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 574.502.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 29 dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1991.

HAYSSEN EUROPA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova macchina automatica per il confezionamento ad alta velocità di rotoli di prodotti igienici in pacchi di infinite forme e dimensioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Ciserano (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.507.007.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1993.

ICAP INDUSTRIA CHIMICA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Idrotan 900: sviluppo di una nuova famiglia di polimeri uretanici ecologici in dispersione acquosa da impiegare sia nel settore tessile che nella rifinizione delle pelli con rilevanti riduzioni delle emissioni inquinanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Parabiago (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 709.800.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

MARANGONI MECCANICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo produttivo dei pneumatici industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Rovereto (Trento).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.250.865.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

MARIO FRIGERIO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo impianto computerizzato per la produzione in matasse di tubo flessibile in acciaio elettrosaldato destinato all'industria del freddo e dei radiatori in genere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Lecco (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 408.572.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

MECOF S.P.A. in nome proprio e per conto della SPAZIO ENGINEERING S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto per l'automazione della fase di stile e di realizzazione di stampi rivolti principalmente al settore della carrozzeria per autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Belforte Monferrato (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.968.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

O.C.S. - OFFICINE COSTRUZIONI SPECIALI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di sistemi per il disinquinamento ed il recupero di idrocarburi sversati in mare.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Albignasego (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi pari a L. 1.309.152.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

PENCOS COSMETICI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione, sperimentazione, preindustrializzazione di un nuovo processo produttivo per la fabbricazione di matite dermografiche di standard qualitativo elevato e costante nel tempo in tutte le componenti del prodotto, pur nel contesto di formulazioni continuamente variabili con un ampio ventaglio di presentazioni e di varianti decorative.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Limbiate (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 541.625.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1992.

POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo, sperimentazione e preindustrializzazione di un nuovo immunostimolatore sintetico (PGT/1A; ac. timodolico).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Rozzano (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.718.579.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un sistema ricevente di televisione diretta da satellite per uso domestico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 713.151.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 19 ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

REGINA INDUSTRIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di produzione di gruppi meccanici a catena per applicazioni automobilistiche, motociclistiche e industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Olginate (Como); Cernusco Lombardone (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.581.182.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

REGINA-WARNER S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione nei sistemi meccanici a catena per trasmissioni di potenza ed altre funzioni in motori a combustione interna per autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Cernusco Lombardone (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.291.030.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

S.A.P.I. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di lavorazione dei residui della macellazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Castelnuovo Rangone (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.653.272.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

S.M.A. SEGNALAMENTO MARITTIMO ED AEREO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di progetto e prodotto relativamente ad una linea di sistemi per ipertermia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Firenze; Campi Bisenzio (Firenze).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 340.060.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

TAU CONTROLLO-PROCESSI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato per la gestione e l'automazione di acciaierie a forno elettrico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Milano; Bergamo.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.258.250.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

TELETTRA TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A., in nome proprio e per conto della controllata MIZAR S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un processo flessibile e computer assistito di assemblaggio, taratura, collaudo e certificazione di oscillatori a microonde e risuonatore dielettrico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Lomagna (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 310.475.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 agosto 1991.

TENAX S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: abrasivi ad alta resa per graniti, realizzati evitando l'impiego di resine fenolo/formaldeide.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1991.

Luogo di esecuzione: Volargne di Dolcè (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 609.892.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società IFCI - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a., concernente: sistema innovativo di immunotecnologia e automazione in microbiologia.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società IFCI Clonesystems S.p.a. a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della IFCI - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Miles italiana S.p.a., concernente: innovazione linea prodotti diagnostici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Bayer Diagnostici S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in essa della Miles italiana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società I.R.C.A. Industria resistenze corazzate e affini S.p.a., concernente: innovazione di processo con ricorso a sistemi robotizzati ed a sistemi di controllo per la fabbricazione di resistenze elettriche riscaldanti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società I.R.C.A. S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della I.R.C.A. Industria resistenze corazzate e affini S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1985 e modificata il 18 luglio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Elettronica S.p.a., concernente: radar monopulse a bassa frequenza.

Modifiche da apportare: importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 3.581.880.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge;

data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società officine meccaniche Vimercati S.p.a., concernente: sviluppo di nuovi dispositivi elettromeccanici, elettronici, di commutazione, di connessione e di illuminazione per il primo equipaggiamento auto, atti ad essere montati e controllati al 100% in automatico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Vimercati S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della officine meccaniche Vimercati S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 e modificata il 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Maina tecnologie meccaniche S.p.a., concernente: realizzazione di allunghe e giunti cardanici atti a trasmettere momenti torcenti di notevole entità, in particolare, previsti per essere impiegati negli impianti siderurgici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Maina organi di trasmissione S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Maina tecnologie meccaniche S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 dicembre 1986 e modificata il 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Lonati S.p.a., concernente: rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati alla realizzazione della fabbrica automatica per la produzione di calze.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Lonati S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Lonati S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Flexa S.p.a., concernente: innovazione di processo per la produzione della foglia (thermie) destinata al mercato del rivestimento lamiera.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società Flexa S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Galflex S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Alutekna S.p.a., concernente: innovazione del processo di produzione di tubi e profilati elettrosaldati in lega leggera di alluminio.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Saxel S.r.l., concernente: Nuovo metodo di generazione di vapore per applicazioni nei ferri da stiro e in campo professionale.

Modifica da apportare: importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 99.662.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bendini S.p.a., concernente: innovazione nel settore delle autogru fuoristrada e fuoristrada veloci, dei carrelli elevatori di grande portata per terreni accidentati e per containers.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società Bendini S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della C.T.M. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Acciaierie Valbruna S.p.a., concernente: automazione integrale ed integrata del ciclo di produzione degli acciai speciali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Acciaierie Valbruna S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Acciaierie Valbruna S.p.a.

tecnologica,

Delibera adottata dal CIPI in data 27 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Pedrazzoli S.p.a., concernente: centro di lavoro robotizzato per la curvatura di strutture tubolari, con rilevante incremento della produttività, versatilità, precisione e piena integrabilità in sistemi di lavorazione comandati da computer («CIM»).

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Pedrazzoli IBP S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Pedrazzoli S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Lonati S.p.a., concernente: automazione totale del processo di produzione di maglieria intima mediante nuova macchina circolare a comando elettronico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Lonati S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Lonati S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 luglio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla Società per l'esercizio delle officine P. Ballarini e figlio S.p.a., concernente: separazione e recupero di materiali plastici e metalli da rifiuti solidi industriali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ballarini Socama S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Società per l'esercizio delle officine P. Ballarini e figlio S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Gazzoni S.p.a., concernente: nuove tecnologie flessibili di produzione nel campo delle caramelle ipocaloriche senza zucchero.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Gazzoni 1907 S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Gazzoni S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Socama S.p.a., concernente: nuovi processi continui di costruzione in opera di contenitori cilindrici spiralati a tenuta ermetica per stoccaggio di derrate alimentari.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ballarini Socama S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa dalla Socama S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ceramica Dolomite S.p.a., concernente: meccanizzazioni ed automazioni computerizzate dalla preparazione delle materie prime alla finitura a secco dei pezzi colati nel processo di produzione di ceramica sanitaria.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ceramica Dolomite S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Ceramica Dolomite S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 aprile 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società professor Romeo Orsi S.p.a., concernente: sistema automatizzato flessibile per la produzione di strumenti musicali a fiato.

Modifica da apportare:

denominazione sociale: Consorzio professor Romeo Orsi e associati in nome proprio e per conto delle consorziate M.P.M. S.r.l. - Motorchemie S.p.a. - Professor Romeo Orsi S.p.a. - Windings Atam S.p.a.;

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 e modificata il 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Frendo S.r.l., concernente: processo innovativo per materiali di attrito privi di amianto, caratterizzato da un unico stadio di stampaggio totalmente automatico a dimensione finita.

Modifica da apportare: ragione sociale: Frendo S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Vezzani S.p.a., concernente: sviluppo tecnologico e preindustrializzazione di un nuovo sistema prototipale altamente specializzato e flessibile per il riciclaggio e il riutilizzo di R.S.U., attraverso un nuovo processo produttivo con recupero finale di energia e sostanze fertilizzanti.

Modifica da apportare: data di inizio del programma: 1° maggio 1987.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 gennaio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Elettronica veneta S.p.a., concernente: progetto modul system 2000 - innovativo laboratorio elettronico interdisciplinare, polivalente ad uso didattico.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Elettronica veneta & In.El. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 marzo 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Benco Packaging Systems S.r.l., concernente: studio, progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una linea di unità confezionatrici modulari a controllo numerico anche computerizzato per il confezionamento di alimentari in ambiente asettico in contenitori di plastica formati durante il processo di confezionamento dei prodotti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Benco Pack S.p.a., a seguito del conferimento del ramo aziendale della Benco Packaging Systems S.r.l. alla Fata S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in Benco Pack S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Carpigiani Bruto macchine automatiche S.p.a., concernente: rilevanti innovazioni tecnologiche ottenute dall'applicazione diffusa dell'elettronica nella progettazione di una nuova generazione di macchine per gelati.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Carpigiani S.r.l., a seguito della fusione per incoporazione della Carpigiani Bruto macchine automatiche S.p.a. nella Ali S.p.a. e successivo conferimento del ramo aziendale alla Carpigiani S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fonderie cooperative di Modena Soc. coop. a r.l., concernente: processo innovativo per la produzione di manufatti per usi edili ed industriali utilizzando rifiuti speciali delle lavorazioni di fonderia.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 e modificata il 13 febbraio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Officine Alfieri Maserati S.p.a., concernente: ampliamento della gamma di veicoli con elevati contenuti innovativi e realizzazione di flessibilizzazione produttiva conseguente all'uso di numerosi componenti connessi oltre a sostanziali miglioramenti dei prodotti attualmente in produzione.

Modifica da apportare: denominazione sociale: OAM S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 febbraio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Alisyncro S.p.a., concernente: automazione controllata da microprocessori di un sistema di confezionamento di prodotti vari in particolare alimentari (prodotti da forno, cioccolata, hamburger, pesci e prodotti simili).

Modifica da apportare: denominazione sociale: Laserobot S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Gruppoflow S.p.a., concernente: strumentazione per il controllo dell'inquinamento atmosferico nonché dello stato di intasamento dei filtri delle cabine per la manipolazione di sostanze citostatiche.

Modifica da apportare: denominazione sociale ICN Biomedicals S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Maho Graziano S.p.a., concernente: innovazioni nel settore dei torni a controllo numerico ad asse orizzontale.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Maho Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 marzo 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., concernente: soluzioni innovative nei servizi all'utente, nei prodotti, sui processi dell'azienda farmaceutica.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.677.534.000 di cui L. 2.619.015.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 1.058.519.000 da imputarsi alla quota Sud.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 19 giugno 1985, 19 dicembre 1989 e 15 gennaio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Montedipe S.r.l., concernente: innovazione di processo e di prodotto di materiali speciali a base stirenica Capitolo III: Innovazione tecnologica nel campo del polistirolo espandibile.

Modifica da apportare: denominazione sociale: ECP Enichem polimeri S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 15 gennaio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enimont Augusta S.p.a., concernente: innovazioni di processo per i prodotti capofamiglia della detergenza.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Enichem Augusta S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 13 marzo 1987, 20 luglio 1988, 2 maggio 1989 e 15 gennaio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Montedipe S.r.l., concernente: innovazioni di processo per tecnopolimeri.

Modifica da apportare: denominazione sociale: ECP Enichem polimeri S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 19 giugno 1985, 8 aprile 1987 e 15 gennaio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Montedipe S.r.l., concernente: sviluppo prodotto e processo ABS.

Modifica da apportare: denominazione sociale: ECP Enichem polimeri S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 febbraio 1984 e modificata il 19 giugno 1985 e 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Montedipe S.r.l., concernente: innovazione di processo e di prodotto di materiali polimerici speciali vari e tecnopolimeri - Capitolo IV: innovazione dei prodotti poliuretanici.

Modifica da apportare: denominazione sociale: ECP Enichem polimeri S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 febbraio 1984 e modificata il 19 giugno 1985, 19 dicembre 1989 e 15 gennaio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Montedipe S.r.l., concernente: innovazione di processo e di prodotto di materiali speciali a base stirenica - Capitolo II: innovazione tecnologica nel campo del polistirolo antiurto e copolimeri SAN.

Modifica da apportare: denominazione sociale: ECP Enichem polimeri S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 e modificata il 18 luglio 1989 e 15 gennaio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enimont Augusta S.p.a., concernente: nuovo processo per la produzione di olefine dimere idrogenate.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Enichem Augusta S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 6 agosto 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fiat Auto S.p.a., concernente: innovazione di prodotto e processo nella progettazione e sperimentazione di pannelleria esterna in materiali compositi.

Modifica da apportare: importo massimo:

credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.006.229.000;

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 luglio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Nova S.p.a., concernente: progetto autoparking: nuovo sistema di parcheggio urbano interamente automatizzato.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fibronit S.r.l., concernente: ricerca, sviluppo e costruzione di una macchina automatizzata per la produzione di lastre e pannelli prefabbricati privi di amianto.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 gennaio 1991 e modificata il 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selecò S.p.a., concernente: grandi schermi.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Plessey S.p.a., concernente: tecnologie elettroniche afferenti l'informatica distribuita, la telematica, l'automazione industriale e d'ufficio.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Magnetek S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Industrie Ilpea S.p.a., concernente: innovazione di processo e di prodotto nel campo dei magneti flessibili ad alta energia.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.104.457.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Davidson S.p.a., concernente: miglioramento delle tecnologie d'isonorizzazione utilizzando nuovi materiali con elevate caratteristiche.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato 35% dei costi ammessi, pari a L. 734.916.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Consorzio Delta Part, concernente: sistema robotizzato flessibile di cablaggio di impianti elettrici per autoveicoli o applicazioni elettroniche programmabile con «remote control», dotato di controlli elettronici di sincronizzazione degli alimentatori automatici, personalizzazione del colore del cavo mediante laser e/o serigrafia, assistito da controllo qualitativo computerizzato a circuito chiuso televisivo ad alta risoluzione.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato 35% dei costi ammessi, pari a L. 687.400.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Eltek S.p.a., concernente: sistema integrato di sicurezza elettrica ed idraulica mediante azionatore pneumatico impiegabile su elettrodomestici.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato 35% dei costi ammessi, pari a L. 792.494.000.

Roma, 5 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0565

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1991.

Iscrizione di operatori nell'albo nazionale degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 5718 e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, con la quale sono state stabilite nuove norme per l'iscrizione all'albo degli assuntori;

Visto l'avviso favorevole espresso dal comitato per l'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., nella riunione del 22 novembre 1991, in merito alle risultanze istruttorie effettuate per ciascuna domanda di iscrizione;

Visto il parere obbligatorio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82, espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 4 dicembre 1991, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che nei confronti degli organismi associativi e delle imprese individuali, di cui all'allegato prospetto, su parere conforme dei predetti comitati per l'albo e comitato consultivo nazionale, sono stati accertati i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo;

Nella seduta del 18 dicembre 1991;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 5718 e disciplinato in quanto alle modalità di iscrizione ed ai requisiti di idoneità tecnica della delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto cha fa parte integrante della presente delibera.

Il consiglio di amministrazione

N. progr.	Matricola	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità Tonn./Hl.	Bacino d'utenza	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	516	Zarri & C. S.p.a. - Via Ronco, 1 - Castel Maggiore (Bologna)	Alcole	185.914	Emilia-Romagna	Castel Maggiore (Bologna)	185.914
2	517	Distilleria di Segusino S.n.c. di Verri Elisabetta - Zona industriale - Segusino (Treviso)	Alcole	11.500	Veneto	Segusino (Treviso)	11.500
3	519	Eurograni S.r.l. - Via Cirillo, 2 - Altamura (Bari)	Cereali	18.000	Basilicata	Miglionico (Matera)	18.000
4	520	Soc. coop.ve riunite del Mezzogiorno - Co.Ri.Me. coop.va a r.l. - s.s. 16, km 1,5 - Foggia	Alcole	120.000	Puglia	Carapelle (Foggia)	120.000
5	521	Firriato industria vinicola S.r.l. - Via Trapani, 4 - Paceco (Trapani)	Alcole	83.000	Sicilia	Paceco (Trapani)	83.000
6	522	Copagri, soc. coop.va a r.l. - Via Aquileia, 33 - Altamura (Bari)	Cereali	14.000	Puglia	Gravina (Bari) - Via Savoia Gravina (Bari) - Via Spinazzola	4.000 10.000
7	524	Cantine sociali riunite Stradella - Coop. a r.l. - Via Pianazza, 2 - Montescano (Pavia)	Alcole	4.850	Lombardia	Montù Beccaria (Pavia)	4.850
8	526	I.D.E. Valbruna di Erccgo Eleonora - Ditta industriale - Via Montegaldelle, 72 - Barbarano Vicentino (Vicenza)	Alcole	4.793	Veneto	Ponte di Barbarano (Vicenza)	4.793

N. progr.	Matricola	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità Tonn./Hl.	Bacino d'utenza	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
9	527	Co.Na.Fru.Vit. - Consorzio nazionale tra cooperative fruttovitivinicole a r.l. - Via N. Sauro, 16 - Quistello (Mantova)	Alcole	34.000	Lombardia	Quistello (Mantova)	34.000
10	529	Wessanen Italia S.p.a. - Via Marcora, 11 - Milano	Cereali	8.000	Veneto	Castelmassa (Rovigo)	8.000
11	530	Distilleria f.lli Russo di Salvatore e Giuseppe Russo S.n.c. - Via Duccio Galimberti, 70 - Santa Venerina (Catania)	Alcole	25.000	Sicilia	Santa Venerina (Catania)	25.000
12	531	Zampini Annalisa - Ditta individuale - via Guglielmo Marconi, 7 - Canaro (Rovigo)	Cereali	6.000	Veneto	Canaro (Rovigo)	6.000
13	532	Coop. Sementi Consorzio regionale fra coop.ve agricole per la produzione e distribuzione di sementi - coop.va a r.l. - Largo Duomo, 4 - Potenza	Cereali	26.000	Basilicata	Matera	7.500
						Acerenza (Potenza)	3.000
						Palazzo S. Gervasio (Potenza)	3.000
						Atella (Potenza)	2.000
						Oppido Lucano (Potenza)	2.000
						Forenza (Potenza)	1.500
						Gaudiano di Lavello (Potenza)	7.000
14	533	Cereol Silos S.r.l. - Calata S. Limbania, 8 - Genova	Cereali	75.000	Liguria	Vado Ligure (Salerno)	40.000
					Veneto	S. Martino Buon Albergo (Verona)	20.000
					Emilia-Romagna	Rubiera (Reggio Emilia)	15.000
15	534	I.V.C. - Industria chimica valenzana S.p.a. - Via Desman, 428 - Borgoricco (Padova)	Alcole	66.900	Veneto	Borgoricco (Padova)	66.900
16	536	Cerealmarche S.n.c. di Guardati Stefania e Lorenzo - Via Ugo Sposetti, 7 - Tolentino (Macerata)	Cereali	25.000	Marche	Tolentino (Macerata) - Zona Sticchi	9.600
						Tolentino (Macerata) - Contrada Cisterna	15.400
17	538	O.C.I. - Oleifici Centro Italia S.r.l. - Via S. Martino in Campo - s.s. E/45, 69/A - Perugia	Cereali	53.800	Umbria	S. Martino in Campo (Perugia)	53.800
18	539	Filippi Giovanni Ditta individuale - Via S. Giovanni, 6 Frazione Barbiano - Cotignola (Ravenna)	Alcole	9.740	Emilia-Romagna	Barbiano di Cotignola (Ravenna)	9.740
19	540	Celso S.r.l. - Via S. Martino in Campo - s.s. E/45, 69/A - Perugia	Cereali	72.000	Lombardia	Villa Poma (Mantova)	72.000
20	541	La Foglia D'Oro Pugliese - Soc. coop.va a r.l. - Via per Oria - Torre S. Susanna (Brindisi)	Tabacco	7.750	Puglia	Torre S. Susanna (Brindisi)	7.750
21	543	Cereol Italia S.r.l. - Via Romolo Gessi, 20 - Ravenna	Oli vegetali	10.000	Lazio	Aprilia (Latina)	10.000
22	547	Con.Co.Vi.S. - Consorzio coop.ve vitivinicole siciliane a r.l. - Via S. Lucia, 10/A - Marsala (Trapani)	Alcole	18.000	Sicilia	Marsala (Trapani)	18.000
23	552	A.P.O.C. - Associazione produttori olivicoli catanesi - Piazza Bellini, 19 - Catania	Oli vegetali	5.000	Sicilia	Aci S. Antonio (Catania)	5.000
24	556	A. Turricchia S.r.l. - Viale De Amicis, 203 - Imola (Bologna)	Alcole	3.600	Emilia-Romagna	Imola (Bologna)	3.600
25	560	A.P.O. - Associazione palermitana olivicoltori - Via Francesco Crispi, 258 - Palermo	Oli vegetali	720	Sicilia	Termini Imerese (Palermo)	720
26	563	A.S.P.C. - Associazione produttori cerealicoli - Via Francesco Crispi, 258 - Palermo	Cereali	10.400	Sicilia	Campofelice di Fitalia (Palermo)	10.400
27	564	Granistock S.r.l. - Via Medina, 40 - Napoli	Cereali	32.500	Marche	Castelfidardo (Ancona)	17.500
						Cingoli (Macerata)	15.000
28	567	I.Me.S. S.p.a. - s.s. 604 per Alberobello km 2,00 - Noci (Bari)	Cereali	50.000	Puglia	Noci (Bari)	50.000

92A0569

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 dicembre 1991, n. 30.

Rimborsi IRPEF automatizzati - Accredito in c/c bancario.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al SE.C.I.T.

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale

Alla Banca d'Italia

All'A.B.I.

Con decreto interministeriale 30 marzo 1991 (allegato 1) sono state stabilite le modalità per l'esecuzione dei rimborsi IRPEF automatizzati mediante accredito in conto corrente bancario.

Il nuovo sistema di estinzione dei rimborsi consente da un lato di ridurre i tempi di esecuzione dei rimborsi stessi, dall'altro di aumentare la sicurezza nel pagamento dell'importo rimborsato al contribuente, risolvendo in buona parte i problemi dei vaglia non recapitati e dei vaglia riscossi fraudolentemente «da terzi».

In attuazione del citato decreto interministeriale, è stata realizzata una procedura automatizzata per la gestione delle coordinate relative al conto corrente bancario del soggetto interessato e per l'accredito su detto conto dell'importo del rimborso spettante.

Con la presente circolare, vengono forniti i seguenti ulteriori chiarimenti.

1) *Compilazione del modello di richiesta di accreditamento in c/c bancario.*

A partire dal 1° marzo 1992, i contribuenti che intendano avvalersi dell'accredito del rimborso in conto corrente bancario, debbono recarsi allo sportello della dipendenza dell'azienda di credito presso la quale hanno il proprio conto corrente e compilare un modello appositamente predisposto (allegato 2). Detto modello contiene una parte riservata al contribuente e una parte riservata all'azienda di credito.

Nella parte riservata al contribuente, questi, dopo aver indicato l'ufficio delle imposte dirette competente in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, deve riportare i dati anagrafici ed il numero di codice fiscale in suo possesso.

Sarà cura dell'azienda di credito compilare invece la parte ad essa appositamente riservata, che contiene:

la denominazione dell'azienda di credito;
gli estremi delle coordinate del conto corrente bancario del soggetto interessato.

Nel modello il contribuente deve inoltre barrare la *casella «1»* nel caso in cui intenda comunicare i dati del proprio conto corrente bancario sul quale vuole l'accredito del rimborso, la *casella «2»* per comunicare gli estremi di un nuovo conto corrente bancario, che sostituisce quello precedentemente segnalato.

Qualora il contribuente non intenda più avvalersi della riscossione dei rimborsi mediante accredito in conto corrente bancario, occorre barrare la *casella «3»* e presentare il modello *direttamente* ad un qualsiasi ufficio delle imposte dirette il quale provvede all'annullamento degli estremi di conto corrente. In tal caso non è necessario richiedere all'azienda di credito la compilazione dell'apposito riquadro ad essa riservato.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'accredito in conto corrente bancario è possibile *solo se* il richiedente è intestatario o cointestatario del conto corrente stesso.

Il modello di richiesta suddetto viene stampato in triplice copia dalle aziende di credito e messo a disposizione degli interessati presso tutti gli sportelli delle aziende stesse.

Il contribuente, pertanto, non deve recarsi presso alcun ufficio delle imposte dirette, bensì direttamente allo sportello dell'azienda di credito presso il quale intrattiene il rapporto di conto corrente.

Una volta compilato il modello, in ogni sua parte, la dipendenza dell'azienda di credito rilascia copia del modello stesso al richiedente.

Successivamente, sarà cura della dipendenza dell'azienda di credito inviare l'originale del modello di richiesta all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione è situata la dipendenza che ha ricevuto la richiesta, anche nel caso in cui il contribuente abbia indicato nel modello un ufficio diverso.

Per detto invio, ciascuna dipendenza deve predisporre una distinta in doppia copia (fac-simile allegato 3), contenente l'indicazione del nome e cognome del richiedente nonché il numero complessivo delle richieste allegato alla distinta stessa.

La distinta, corredata delle istanze relative, deve essere inviata dalle aziende di credito agli uffici delle imposte dirette competenti tramite servizio postale e, ove possibile, mediante consegna a mano.

L'invio potrà essere effettuato a cadenze periodiche, non superiori comunque a quindici giorni.

2) *Acquisizione da parte dell'ufficio delle imposte dirette, degli estremi di conto corrente bancario.*

L'ufficio delle imposte dirette, ricevute le richieste da parte delle aziende di credito, deve restituire una copia della distinta per ricevuta e procedere all'acquisizione, via terminale, sia dei dati anagrafici che degli estremi del conto corrente bancario indicati in ogni singola richiesta.

Istruzioni operative al riguardo verranno comunicate direttamente dal centro informativo delle imposte dirette.

I modelli che pervengono dalle aziende di credito, sono relativi a quei contribuenti che richiedono l'accredito del rimborso in conto corrente bancario (casella 1) o che desiderano un aggiornamento degli estremi di conto corrente bancario (casella 2).

Nel caso in cui il contribuente debba invece richiedere l'annullamento della richiesta di accredito in conto corrente bancario (casella 3), l'ufficio, come sopra detto, non essendo necessario alcun accesso preventivo presso l'azienda di credito, effettuerà direttamente l'operazione di annullamento, rilasciando al contribuente copia della transazione effettuata via terminale.

È appena il caso di ricordare che il contribuente può chiedere l'annullamento o perché ha estinto il proprio conto corrente ovvero perché ha deciso di non optare più per il sistema di estinzione dei rimborsi tramite accredito in conto corrente bancario.

Per le operazioni di acquisizione e di aggiornamento degli estremi di conto corrente bancario, il centro informativo delle imposte dirette predisporrà apposito avviso al contribuente, sia per dare comunicazione dell'avvenuta registrazione degli estremi del conto, sia per consentire allo stesso contribuente una operazione di riscontro della esattezza dei dati anagrafici e di conto corrente bancario acquisiti via terminale.

Sia il servizio di sportello presso le aziende di credito che quello presso gli uffici delle imposte dirette sarà operativo a partire dal 1° marzo 1992.

Il nuovo sistema di estinzione dei rimborsi avrà effetto successivamente alla registrazione dei dati via terminale da parte dell'ufficio delle imposte, per qualunque sia l'anno d'imposta per il quale sussiste il credito.

3) *Adempimenti dell'Amministrazione finanziaria, della Banca d'Italia e delle aziende di credito.*

Sulla base dell'archivio dei conti correnti bancari formato mediante l'acquisizione dei dati contenuti nelle richieste in esame, il centro informativo delle imposte dirette predispone ordinativi di pagamento per i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario, unitamente a quelli da estinguere nel modo tradizionale, cioè tramite vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia.

I titoli di spesa con i relativi supporti magnetici saranno inviati alla Banca d'Italia la quale, effettuati i necessari controlli, provvederà all'estinzione dei titoli di spesa e al riconoscimento degli importi spettanti alle aziende di credito sui rispettivi conti accentrati. Il quinto giorno lavorativo successivo al suindicato riconoscimento delle somme da parte della Banca d'Italia, le aziende di credito, a loro volta, effettueranno l'accreditamento dei rimborsi IRPEF nei conti correnti dei beneficiari.

Le aziende di credito provvederanno a dare notizia dell'avvenuto accredito, distintamente per imposte, interessi e periodo d'imposta, mediante estratto conto, contabile ovvero altra idonea comunicazione.

Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo devono essere trattenute dall'azienda di credito — per un periodo di sessanta giorni — presso la medesima filiale riportata nella richiesta di accreditamento su conto corrente bancario.

Entro detto periodo di sessanta giorni, il contribuente può ottenere dall'azienda di credito il pagamento delle somme a lui dovute, anche per contante.

Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, la Direzione generale dell'azienda di credito deve riversare le somme non corrisposte agli interessati presso la sezione di tesoreria territorialmente competente per l'emissione di quietanza d'entrata mod. 121-T con imputazione al capo X - cap. 3305 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato.

4) *Ulteriori innovazioni previste per i rimborsi automatizzati.*

Nel citato decreto interministeriale sono inoltre contenute innovazioni migliorative della procedura automatizzata dei rimborsi.

La prima innovazione è costituita dalla comunicazione che deve essere inviata, in caso di dichiarazione congiunta, da parte del centro informativo delle imposte dirette al coniuge non intestatario del rimborso relativamente all'avvenuto accreditamento del rimborso stesso in conto corrente bancario o all'avvenuta emissione del vaglia cambiario della Banca d'Italia.

Tale comunicazione risponde principalmente ad un criterio di trasparenza dell'amministrazione verso i contribuenti, tenuto anche conto che il rimborso, «prodotto» contestualmente dai coniugi dichiaranti, è riscosso dal solo intestatario.

La seconda innovazione è costituita dalla formazione di nuove liste di rimborso nel caso in cui i vaglia non siano stati recapitati per intercorsa variazione di domicilio fiscale. A tal fine è stata predisposta una procedura che consente la riemissione dei rimborsi all'ultimo indirizzo noto all'anagrafe tributaria rilevato dall'ultima dichiarazione dei redditi acquisita (attualmente sono già disponibili i dati delle dichiarazioni presentate nel maggio 1990) ovvero da una richiesta di aggiornamento del domicilio fiscale effettuata dal contribuente ad un qualsiasi ufficio delle imposte dirette. Per detto

aggiornamento gli uffici devono attenersi alle istruzioni contenute nella nota n. 228 del 16 luglio 1987 (allegato 4).

Detta procedura sarà attivata a partire dai rimborsi IRPEF automatizzati relativi ai mod. 740 presentati nel 1986 per l'anno d'imposta 1985.

Data l'importanza delle innovazioni sopra descritte, si raccomanda a tutti gli organismi e uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione alla presente circolare mediante tutti i sistemi di informazione disponibili.

Si rivolge, infine, un particolare invito agli uffici operativi (dell'Amministrazione finanziaria e non) interessati dalla attuazione del nuovo sistema di estinzione dei rimborsi d'imposta tramite accredito in conto corrente bancario affinché i relativi adempimenti vengano espletati con il massimo impegno e tempestività per un fattivo miglioramento dei servizi resi ai contribuenti.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1991.

Modalità per l'esecuzione dei rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con accredito in conto corrente bancario. *(Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1991).*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti gli articoli 10, 11 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria;

Visto l'art. 42-*bis*, quinto comma, introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 1 della legge 31 maggio 1977, n. 247, in base al quale gli ordinativi di pagamento dei rimborsi automatizzati possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71;

Visto l'art. 4, quinto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, in base al quale per i rimborsi scaturenti dalla riliquidazione dell'imposta IRPEF a tassazione separata dovuta sulle indennità di fine rapporto, richiesta con istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 26 novembre 1985, deve provvedersi tramite la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602;

Visto l'art. 2-*bis*, quarto comma, della legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede l'esecuzione tramite procedura automatizzata dei rimborsi delle maggiori ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

Tenuto conto che il citato art. 42-*bis*, quinto comma, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi d'estinzione mediante accreditamento;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 dicembre 1980 è sostituito dal seguente:

«Alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi prevista dall'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, provvedono gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio, in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante la formazione di liste di rimborso che contengono, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun comune del distretto, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare».

Il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente per periodo d'imposta e per modalità di estinzione del rimborso, contengono, per ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette e per ciascun comune compreso nella circoscrizione dell'ufficio o del centro di servizio, le generalità del contribuente nonché l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso, della lista in cui esso è riportato e dell'importo da rimborsare e, nel caso di accreditamento in conto corrente bancario, anche l'indicazione dell'azienda di credito presso la quale verrà effettuata l'operazione di accredito e delle relative coordinate bancario. L'ammontare degli interessi, calcolati dal centro informativo a norma dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato».

Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal terzo comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, distintamente per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario e per le partite da rimborsare mediante accreditamento in conto corrente bancario. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato, per le partite di rimborso da eseguire mediante vaglia cambiario, del numero di vaglia cambiario e, per le partite di rimborso da eseguire mediante accreditamento, di un numero progressivo in campo nazionale».

Il secondo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«In base agli elenchi di cui al comma precedente, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento, apponendovi l'indicazione della data dalla quale può iniziare il pagamento, distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario».

All'art. 1 è aggiunto il seguente art. 1-*bis:*

«La richiesta, l'aggiornamento o la revoca di estinzione del rimborso mediante accreditamento in conto corrente bancario può essere effettuata con istanza presentata dal contribuente agli uffici distrettuali delle imposte dirette, comunicando sia i dati anagrafici che l'azienda di credito e le coordinate bancarie occorrenti per le operazioni di accreditamento.

In caso di dichiarazione congiunta, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette predispone apposita comunicazione, diretta al coniuge non intestatario del rimborso, relativa all'avvenuto accreditamento del rimborso stesso in conto corrente bancario o l'avvenuta emissione del vaglia di rimborso».

All'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-*bis:*

«La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, procede alla estinzione degli ordinativi di pagamento in conto corrente ricevuti mediante accreditamenti in conto corrente accesi presso la Banca d'Italia a favore delle aziende di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria.

Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli ordinativi diretti, la predetta sezione provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo risultante dall'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'art. 3 e trasmette i supporti stessi ad una apposita società di servizio, la quale cura la trasmissione delle relative informazioni al sistema bancario avvalendosi di una specifica procedura.

Il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordinativi diretti, la sezione di tesoreria Roma-Tuscolano provvede all'estinzione degli stessi ed al riconoscimento degli importi spettanti alle aziende di credito sui rispettivi conti accentrati.

Il quinto giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento delle somme da parte della Banca d'Italia, le aziende di credito, sulla base delle informazioni ricevute dalla società di servizio sopra menzionata e delle proprie evidenze, effettuano l'accreditamento dei crediti d'imposta nei conti correnti dei beneficiari.

Le aziende di credito inviano comunicazione dell'avvenuto accredito al contribuente, mediante estratto conto, con l'indicazione delle somme accreditate distintamente per imposta ed interessi e del relativo periodo d'imposta».

Alla fine del secondo comma dell'art. 7 sono aggiunte le parole: «e la formazione di nuove liste di rimborso nel caso in cui i vaglia non siano stati recapitati per intercorsa variazione di domicilio fiscale».

All'art. 7 è aggiunto il seguente art. 7-*bis:*

«Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno trattenute dall'azienda di credito — per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per l'accreditamento a favore delle aziende di credito — presso la medesima filiale indicata dal contribuente.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma, la Direzione generale dell'azienda di credito deve riversare le somme non corrisposte agli interessati presso la sezione di tesoreria territorialmente competente per l'emissione di quietanza d'entrata mod. 121-T con imputazione al capo X, cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato.

La sezione di tesoreria rilascia l'originale ed il secondo estratto delle quietanze in parola all'azienda di credito versante.

Quest'ultima provvede a trasmettere periodicamente l'estratto ed i documenti giustificativi dei versamenti al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette».

Art. 2.

L'istanza di cui all'art. 1-*bis* può essere presentata agli uffici distrettuali delle imposte dirette a partire dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'estinzione dei rimborsi accreditati in conto corrente bancario avrà inizio a partire dagli ordinativi collettivi di pagamento da emettere nel secondo semestre del 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 247/1977 reca: «Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

— Il D.L. n. 660/1979 reca: «Misure urgenti in materia tributaria». Gli articoli 10 e 11 di detto decreto modificano gli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, introdotti dalla legge n. 247/1977 sopracitata, il cui testo vigente è riportato qui appresso. Si trascrive il testo dell'art. 13 del D.L. n. 660/1979:

«Art. 13. — Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 1979.

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 si applicano anche alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate negli anni anteriori al 1979 allorquando gli ordinativi diretti collettivi di pagamento sono emessi dopo l'inizio del primo semestre solare successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano altresì per l'esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate anteriormente all'anno 1979 non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto per mancanza di dati occorrenti per l'applicazione delle procedure automatizzate».

— Si trascrive il testo degli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge n. 247/1977, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11 del D.L. n. 660/1979:

«Art. 42-*bis* (*Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata*). Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell'art. 36 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

*Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-*bis. *Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità ed il domicilio fiscale; nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.*

Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), *del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.*

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro».

«Art. 44-*bis* (*Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata*). — Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-*bis*, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, *escludendo dal* computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-*bis*, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42-*bis*. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-*bis*, *quarto* comma».

— L'art. 1 del D.P.R. n. 71/1962 (Nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato) sostituisce l'articolo unico del R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759, concernente il pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari. Si trascrive il testo del primo comma, lettera *b)*, del predetto articolo unico, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 71/1962:

«Gli uffici amministrativi centrali e periferici ed i funzionari delegati, a seconda della rispettiva competenza, possono, su richiesta scritta del creditore, disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa esclusi quelli per le pensioni gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario, i vaglia del tesoro, gli ordinativi su ordini di accreditamento e gli ordinativi di contabilità speciale siano estinti mediante:

a) (*omissis*);

b) accreditamento in conto corrente, presso le dette filiali della Banca d'Italia, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso».

— L'art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, recante modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato, ha abrogato sia il R.D. n. 1759/1926 che gli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 71/1962.

Si ritiene utile trascrivere il testo dell'art. 1, primo comma, lettera *b)*, del predetto D.P.R. n. 21/1984, contenente norme sostitutive di quelle abrogate soprariportate:

«Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilità speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante:

a) (*omissis*);

b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria».

— Il quinto comma dell'art. 4 della legge n. 482/1985 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita) prevede che: «La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'istanza può essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi».

— Il D.M. 26 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 30 novembre 1985, reca: «Approvazione del modello di istanza per la riliquidazione della imposta relativa alle indennità ed altre somme percepite in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482».

Si trascrive il testo dell'art. 2-*bis*, commi 3 e 4, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), aggiunto dalla legge di conversione n. 154/1989:

«3. In deroga al disposto del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente è effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennità è stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso art. 38.

4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 del D.M. 16 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1980, recante modalità per l'esecuzione dei rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificati dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 1. — *Alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi prevista dall'art. 42-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, provvedono gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio, in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis *del decreto del*

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante la formazione di liste di rimborso che contengono, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun comune del distretto, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

Nella formazione delle liste di cui al precedente comma, gli uffici controllano la rispondenza tra i dati riportati sulle liste e quelli indicati nella dichiarazione originante il rimborso; dalle liste devono essere esclusi i nominativi relativi ai contribuenti per i quali manchi la suddetta rispondenza ovvero per i quali il rimborso risulti già effettuato, nonché quelli che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Gli originali delle liste di rimborso sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce e sono inviati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, mentre le corrispondenti copie vengono archiviate presso l'ufficio per i successivi riscontri».

«Art. 2. — Sulla base delle liste di rimborso di cui all'art. 1, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, utilizzando i propri sistemi di elaborazione, forma supporti magnetici contenenti gli elementi necessari al successivo svolgimento della procedura automatizzata.

Per l'identificazione degli elementi concernenti le singole partite di rimborso, il predetto centro si avvale dei dati contabili memorizzati a seguito della procedura di liquidazione delle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché dei dati anagrafici, relativi ai contribuenti interessati, in possesso dell'archivio anagrafico del centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e degli altri dati comunicati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette.

*I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente per periodo d'imposta e per modalità di estinzione del rimborso, contengono, per ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette e per ciascun comune compreso nella circoscrizione dell'ufficio o del centro di servizio, le generalità del contribuente nonché l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso, della lista in cui esso è riportato e dell'importo da rimborsare e, nel caso di accreditamento in conto corrente bancario, anche l'indicazione dell'azienda di credito presso la quale verrà effettuata l'operazione di accredito e delle relative coordinate bancarie. L'ammontare degli interessi, calcolati dal centro informativo a norma dell'art. 44-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato.*

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette fornisce agli uffici delle imposte competenti la lista delle partite di rimborso per le quali non sono disponibili i dati di cui al precedente comma o che si riferiscono a dichiarazioni presentate oltre un mese dalla scadenza del termine, che rimangono escluse dalla procedura automatizzata.

I supporti, recanti anche l'indicazione della data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli ordinativi diretti collettivi di pagamento, sono periodicamente inviati alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano».

«Art. 3. — *Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal terzo comma dell'art. 42-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, distintamente per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario e per le partite da rimborsare mediante accreditamento in conto corrente bancario. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato, per le partite di rimborso da eseguire mediante vaglia cambiario, del numero di vaglia cambiario e, per le partite di rimborso da eseguire mediante accreditamento, di un numero progressivo in campo nazionale.*

Ciascun elenco deve essere corredato di un frontespizio sul quale sono evidenziati il numero identificativo dell'elenco, l'indicazione dell'ufficio delle imposte, il periodo di imposta di riferimento, la data entro la quale l'ordinativo deve essere formato, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli interessi da corrispondere nonché il numero delle partite comprese nell'elenco.

Gli elenchi così redatti, ciascun foglio dei quali è contrassegnato dalla Banca d'Italia con un timbro identificativo, sono ritirati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che cura la predisposizione di una ulteriore copia da distribuire agli uffici interessati.

La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla custodia dei supporti magnetici ricevuti, garantendone la sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata».

«Art. 4. — Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ricevuti gli elenchi di rimborso, controlla la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste contenute negli elenchi stessi, nonché l'esattezza del computo degli interessi; eseguiti tali controlli gli elenchi sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce

In base agli elenchi di cui al comma precedente, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento, apponendovi l'indicazione della data dalla quale può iniziare il pagamento, distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario.

Qualora, in relazione alla data indicata nell'elenco, non risulti possibile la tempestiva formazione degli ordinativi di pagamento, ne verrà data comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, che provvederà al conseguente stralcio di tutte le partite incluse nell'elenco stesso. Tali partite saranno comprese in un successivo elenco di rimborso riferito ad un nuovo periodo di validità ai fini del calcolo degli interessi.

Sulla base di apposito decreto del Ministro delle finanze che dispone con riferimento a ciascun ufficio delle imposte l'impegno della spesa relativa alla parte sorte, l'impegno della spesa relativa alla parte interessi di competenza del centro informativo ed il numero delle partite da rimborsare nonché il contemporaneo pagamento autorizzando l'emissione dei relativi titoli, la Direzione generale delle imposte dirette forma ordinativi diretti collettivi di pagamento separatamente per il rimborso d'imposta e per il pagamento degli interessi a norma del quarto comma dell'art 42-*bis* e del secondo comma dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

«Art. 7. — I vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati e restituiti dal servizio postale alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, sono estinti d'ufficio e il controvalore è riversato al capo X sul cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte relative a tali versamenti non sono soggette al visto della ragioneria provinciale dello Stato.

Le relative quietanze cumulative sono periodicamente trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso, al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che dà comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici delle imposte per consentire l'annotazione del mancato rimborso *e la formazione di nuove liste di rimborso nel caso in cui i vaglia non siano stati recapitati per intercorsa variazione di domicilio fiscale.*

In caso di mancato incasso per inesatta indicazione dei dati anagrafici, il contribuente può rivolgersi all'ufficio delle imposte presso il quale è stata presentata la dichiarazione da cui origina il rimborso per ottenere una attestazione, sottoscritta dal titolare dell'ufficio e liberatoria per la Banca d'Italia alla quale deve essere consegnata, che riporti gli esatti estremi identificativi del beneficiario».

ALLEGATO 2

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IRPEF AUTOMATIZZATI IN CONTO CORRENTE BANCARIO

All'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di ....

RISERVATO AL CONTRIBUENTE

IL SOTTOSCRITTO — COGNOME | NOME

NATO A — COMUNE DI NASCITA | PROV (sigla) | IL — DATA DI NASCITA

E RESIDENTE A — COMUNE | PROV (sigla)

INDIRIZZO | NUM. CIVICO | C.A.P.

IN POSSESSO DEL CODICE FISCALE

CHIEDE

(barrare la casella che interessa)

1 ☐ (Accredito) - L'ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IN CONTO CORRENTE BANCARIO

2 ☐ (Aggiornamento) - L'AGGIORNAMENTO DEGLI ESTREMI DI CONTO CORRENTE BANCARIO GIA' COMUNICATI PRECEDENTEMENTE

3 ☐ (Annullamento) - L'ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IN CONTO CORRENTE BANCARIO

Data............................ Firma ....

N.B. Nel caso in cui siano state barrate le caselle [1] o [2], l'Azienda di credito, dopo aver trascritto nell'apposito riquadro sottostante gli estremi del conto corrente bancario del richiedente, provvederà a consegnare la richiesta direttamente all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione territoriale è situata la dipendenza che ha ricevuto la richiesta.

RISERVATO ALL'AZIENDA DI CREDITO

DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE

CIN	AZIENDA DI CREDITO	C.A.B	NUMERO CONTO

Data............................ Firma ....

ORIGINALE PER L'UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE

ALLEGATO 2.1

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IRPEF AUTOMATIZZATI IN CONTO CORRENTE BANCARIO

All'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di ....

RISERVATO AL CONTRIBUENTE

IL SOTTOSCRITTO — COGNOME — NOME

NATO A — COMUNE DI NASCITA — PROV (sigla) — IL — DATA DI NASCITA

E RESIDENTE A — COMUNE — PROV (sigla)

INDIRIZZO — NUM. CIVICO — C.A.P.

IN POSSESSO DEL CODICE FISCALE

CHIEDE

(barrare la casella che interessa)

1 ☐ (Accredito) - L'ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IN CONTO CORRENTE BANCARIO

2 ☐ (Aggiornamento) - L'AGGIORNAMENTO DEGLI ESTREMI DI CONTO CORRENTE BANCARIO GIA' COMUNICATI PRECEDENTEMENTE

3 ☐ (Annullamento) - L'ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IN CONTO CORRENTE BANCARIO

Data............................ **Firma ....**

N.B. Nel caso in cui siano state barrate le caselle 1 o 2 , l'Azienda di credito, dopo aver trascritto nell'apposito riquadro sottostante gli estremi del conto corrente bancario del richiedente, provvederà a consegnare la richiesta direttamente all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione territoriale è situata la dipendenza che ha ricevuto la richiesta.

RISERVATO ALL'AZIENDA DI CREDITO

DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE

CIN	AZIENDA DI CREDITO	C.A.B	NUMERO CONTO

Data............................ Firma ....

COPIA PER L'AZIENDA DI CREDITO

ALLEGATO 2.2

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IRPEF AUTOMATIZZATI IN CONTO CORRENTE BANCARIO

All'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di ....

RISERVATO AL CONTRIBUENTE

IL SOTTOSCRITTO COGNOME NOME

NATO A COMUNE DI NASCITA PROV (sigla) IL DATA DI NASCITA

E RESIDENTE A COMUNE PROV (sigla)

INDIRIZZO NUM. CIVICO C.A.P.

IN POSSESSO DEL CODICE FISCALE

CHIEDE

(barrare la casella che interessa)

1 ☐ (Accredito) - **L'ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IN CONTO CORRENTE BANCARIO**

2 ☐ (Aggiornamento) - **L'AGGIORNAMENTO DEGLI ESTREMI DI CONTO CORRENTE BANCARIO GIA' COMUNICATI PRECEDENTEMENTE**

3 ☐ (Annullamento) - **L'ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IN CONTO CORRENTE BANCARIO**

Data............................ **Firma** ....

N.B. Nel caso in cui siano state barrate le caselle 1 o 2, l'Azienda di credito, dopo aver trascritto nell'apposito riquadro sottostante gli estremi del conto corrente bancario del richiedente, provvederà a consegnare la richiesta direttamente all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione territoriale è situata la dipendenza che ha ricevuto la richiesta.

RISERVATO ALL'AZIENDA DI CREDITO

DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE

CIN	AZIENDA DI CREDITO	C.A.B	NUMERO CONTO

Data............................ **Firma** ....

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 3

ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IRPEF AUTOMATIZZATI IN C/C BANCARIO

Elenco di trasmissione delle richieste

Da Azienda di credito:

Denominazione ....

Indirizzo ....

A Ufficio delle Imposte Dirette di ....

Indirizzo ....

Con riferimento alla circolare n.30 del 10/12/91, si trasmette la distinta delle richieste di accredito dei rimborsi IRPEF in c/c bancario pervenute a questa Azienda di credito:

N°	COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE		
1	....	21	....
2	....	22	....
3	....	23	....
4	....	24	....
5	....	25	....
6	....	26	....
7	....	27	....
8	....	28	....
9	....	29	....
10	....	30	....
11	....	31	....
12	....	32	....
13	....	33	....
14	....	34	....
15	....	35	....
16	....	36	....
17	....	37	....
18	....	38	....
19	....	39	....
20	....	40	....

Data .... Firma ....

Riservato all'Ufficio delle Imposte Dirette

Si dichiara di aver ricevuto la presente distinta con allegate n. richieste di accredito in c/c bancario.

Data .... Timbro Firma ....

ALLEGATO 4

NOTA n. CI/228 del 16 luglio 1987.

Aggiornamento via terminale delle variazioni di indirizzo a seguito di richiesta dei contribuenti. Gestione anagrafica dei residenti all'estero. Attribuzione codice fiscale - Legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma e di Milano

e, per conoscenza:

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari

Alla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

CAPITOLO I

AGGIORNAMENTO VARIAZIONI INDIRIZZO SU RICHIESTA CONTRIBUENTI GESTIONE ANAGRAFICA RESIDENTI ALL'ESTERO.

Nell'ambito delle procedure automatizzate dell'Anagrafe tributaria relative all'attribuzione e gestione del numero di codice fiscale, sono state realizzate nuove funzioni che consentono, agli uffici delle imposte, l'aggiornamento dei dati della residenza delle persone fisiche, nonché l'acquisizione della residenza estera dei soggetti, sempre persone fisiche, non residenti in Italia.

La prima delle predette funzioni riguarda l'acquisizione delle variazioni della residenza anagrafica delle persone fisiche sulla base di apposite richieste presentate dagli interessati, ed il conseguente aggiornamento degli archivi anagrafici contenenti le informazioni che vengono utilizzate per le procedure automatizzate (invio dei vaglia di rimborso IRPEF, comunicazioni in ordine ai codici fiscali errati, ecc.) e per le operazioni di interrogazione a terminale da parte degli uffici stessi.

La richiesta di variazione della residenza anagrafica può essere presentata dalle persone fisiche interessate ad un qualsiasi ufficio delle imposte dirette, allegando al modello di richiesta che verrà di seguito descritto, un documento rilasciato dal comune competente, attestante il nuovo domicilio anagrafico, di data non anteriore a sessanta giorni dalla data di richiesta della variazione stessa.

Il modello che deve essere utilizzato dai contribuenti per le variazioni di indirizzo è lo stesso che consente tutte le altre operazioni relative al numero di codice fiscale (nuove richieste, aggiornamento dei dati anagrafici, ecc.); a tal proposito si comunica che con decreto ministeriale 18 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 1987, è stato approvato il nuovo mod. AA4/6 il quale, rispetto alla precedente versione (mod. AA4/5 approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1984), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 febbraio 1984, consente, oltre alla richiesta del numero di codice fiscale, anche gli aggiornamenti sia dei dati anagrafici che dei dati della residenza.

Le scorte del mod. AA4/5 giacenti presso gli uffici potranno continuare ad essere utilizzate, integrandole manualmente con le informazioni che consentono l'aggiornamento dei dati della residenza. Gli uffici dovranno quindi aggiungere nel riquadro relativo al «tipo di richiesta» la dizione «Aggiornamento residenza», che dovrà essere barrata dal richiedente.

Gli uffici effettueranno le operazioni di aggiornamento dei dati anagrafici attenendosi alle istruzioni operative che sono descritte nel cap. III (punto 1).

Occorre tuttavia evidenziare che nel caso di soggetti che richiedono solo l'aggiornamento del proprio indirizzo, senza quindi alcuna variazione dei dati anagrafici, il servizio di sportello dell'ufficio rilascerà al richiedente stesso la ricevuta attestante la presentazione della domanda e consegnerà al Servizio trasmissione dati il modello di richiesta (AA4/6 o in mancanza AA4/5) per l'immediato inoltro dei dati al Sistema centrale.

Si raccomanda poi agli uffici, in sede di archiviazione degli atti, di mantenere unita al mod. AA4/6, la documentazione prodotta per l'aggiornamento dell'indirizzo.

Le azioni che devono essere intraprese dagli uffici tramite terminale e dal Sistema centrale per la corretta effettuazione delle operazioni di aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza sono illustrate nelle istruzioni operative contenute nel cap. III (punto 2).

Effettuate le operazioni di aggiornamento dei dati della residenza gli uffici archivieranno il mod. AA4/6 e la relativa documentazione prodotta dai soggetti che hanno richiesto la variazione stessa.

Si comunica che le richieste di aggiornamento del domicilio e di comunicazione della residenza estera potranno essere inoltrate al Sistema a partire dal 25 agosto 1987.

(Omissis).

Il Ministro: VISENTINI

92A0657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 febbraio 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 28 febbraio 1990, n. 39, "conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo"?».

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 febbraio 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali" limitatamente all'articolo 34 (Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte)"?».

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 febbraio 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 6 agosto 1990, n. 223, "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" limitatamente alle parti seguenti: nell'articolo 2 comma 2 le parole "a totale partecipazione pubblica"; l'articolo 25 (Consiglio di amministrazione della Concessionaria pubblica)"?».

92A0695

Annuncio di tre proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 febbraio 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa dal titolo:

«Modifiche alle norme di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari».

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 febbraio 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche alle norme sull'ordinamento delle autonomie locali».

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 febbraio 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche alle norme sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

92A0696

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia dell'accodo commerciale tra l'Italia e la Turchia, firmato ad Ankara il 24 gennaio 1952

Il giorno 18 luglio 1990 è stato denunciato l'accordo commerciale tra l'Italia e la Turchia, firmato ad Ankara il 24 gennaio 1952 ed entrato in vigore il 15 febbraio 1952, la cui esecuzione era stata data con decreto del Presidente della Repubblica n. 4432 del 10 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1953.

In conformità all'art. 12, l'accordo cessa di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 16 febbraio 1992.

92A0660

Abrogazione degli articoli da 1 a 5 del trattato di commercio e navigazione con scambio di note tra l'Italia e la Turchia, firmato a Roma il 29 dicembre 1936.

Il giorno 18 luglio 1990 sono stati denunciati gli articoli da 1 a 5 del trattato di commercio e navigazione con scambio di note tra l'Italia e la Turchia, firmato a Roma il 29 dicembre 1936 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1937, la cui esecuzione era stata data con regio decreto n. 287 del 14 gennaio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1937.

In conformità all'art. 12, gli articoli indicati cessano di produrre il loro effetto a partire dal giorno 16 febbraio 1992.

92A0661

Riconoscimento giuridico all'associazione «Alito», per i bambini hanseniani del Terzo mondo, in Ancona, approvazione dello statuto e autorizzazione alla stessa a conseguire un legato.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1991, registro n. 21 Esteri, foglio n. 3998, viene riconosciuta all'associazione «Alito», per i bambini hanseniani del Terzo mondo, con sede in Ancona, la personalità giuridica e ne viene approvato il relativo statuto; inoltre la medesima viene autorizzata a conseguire un legato, consistente in titoli, da utilizzare per i fini istituzionali dell'associazione medesima.

92A0662

Limitazione delle funzioni al titolare del consolato onorario in Pointe Noire (Congo)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Alberto Giugliano, console onorario in Pointe Noire (Congo), con circoscrizione territoriale comprendente le regioni di Kouilou, Bouenza e Niari, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Brazzaville delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Brazzaville dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Brazzaville di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni (escluse le vidimazioni di certificati di lavori eseguiti all'estero da imprese italiane) e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Brazzaville, delle domande relative al rilascio e al rinnovo di passaporti;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1992

p. *Il Ministro:* LI NOCI

92A0663

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Gema S.r.l.», in Castelnovo Sotto, ad istituire un magazzino generale di deposito

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992, la società «Gema S.r.l.», con sede in Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), via Limido, 24/*A*, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggio parmigiano-reggiano, grana padano, formaggi grana e formaggi a pasta dura e semidure.

92A0672

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nel «SACA - Salone aste cornici accessori e tecnologie».

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «SACA - Salone aste cornici accessori e tecnologie» che avrà luogo a Bologna dal 14 febbraio 1992 al 17 febbraio 1992.

92A0707

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 20.000.000, disposto dalla sig.ra Angela Meschia con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Francesca Testa, notaio in Milano, numero di repertorio 55744/6334.

92A0670

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000 da impiegare all'acquisto di autoambulanze, disposto dalla sig.ra Amabile Anardu con testamento pubblicato per atto dott. Roberto Vacca, notaio in Cagliari, numero di repertorio 89703/21446.

92A0671

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 40.350.000, disposto dalla sig.ra Cloe Ceresini con testamento pubblico per atto dott. Pietro Villa, notaio in Milano, numero di repertorio 202123.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella quota parte di metà di un appartamento sito in Sesto San Giovanni (Milano), via Sacchetti n. 35, del periziato valore totale di L. 90.000.000, disposto dalla sig.ra Caterina Sala con testamento olografo pubblicato per atto dott. Cosimo Di Domenico, notaio in Sesto San Giovanni, numero di repertorio 13353/8174.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1992 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella nuda proprietà di una casa sita in Seveso (Milano), via Redipuglia n. 6, del periziato valore di L. 103.000.000, disposto dal sig. Felice Santambrogio con testamento olografo pubblicato per atto dott. Gabriele Secondo Cassina, notaio in Milano, numero di repertorio 37047/2686.

92A0669

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. De Caroli», in Caviglia, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli del 31 ottobre 1990, n. 3743, la scuola media statale «G. De Caroli» di Caviglia (Vercelli), è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta, dal sig. Tardito Ettore, titolare della ditta Emmedio S.p.a. di Ivrea e consistente in un computer M24 Xerox e relativi accessori.

92A0664

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Marconi» in Biella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli del 24 ottobre 1990, n. 3740, la scuola media statale «G. Marconi» di Biella è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Mosca Franco e consistente in un videoregistratore Panasonic NV-GIOEO, EV del valore di L. 1.500.000.

92A0665

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12% 1° settembre 1991/1996, al portatore

A norma del decreto ministeriale 22 agosto 1991 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, si rende noto che il 17 febbraio 1992 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991-1996.

92A0659

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1991, registro n. 13 Università e ricerca, foglio n. 395, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare dal prof. Antoniotto Guidobono Cavalchini la donazione dell'azienda agricola «Val Besante», sita nella frazione di Borgo Adorno del comune di Cantalupo Ligure (Alessandria), contraddistinta al catasto alle seguenti partite, fogli e mappali: partita 1572, foglio n. 15, mappale n. 162; foglio n. 16, mappali numeri 111, 137, 138; foglio n. 17, mappali numeri 84, 175, 179, 183; foglio n. 30, mappali numeri 80, 117, 144, 403, 465, 514; partita 1934, foglio n. 9, mappali numeri 63, 64, 319, 437, 440; foglio n. 18, mappali numeri 25, 31, 33, 35, 36, 69, 131, 158, 220, 221, 256, 267, 258, 269; foglio n. 19, mappali numeri 3, 5, 22, 23, 26, 29, 41, 42; foglio n. 20, mappali numeri 32, 33, 34, 42, 43, 50, 157; foglio n. 22, mappale n. 120; foglio n. 23, mappale n. 268; foglio n. 27, mappali numeri 128, 135, 136, 137, 308, 309, 370, 374, 411, 415; foglio n. 28, mappali numeri 142, 143, 193, 192, 223, 228, 229, 259, 280, 292, 397, 423; foglio n. 29, mappali numeri 11, 458; foglio n. 21, mappali numeri 55, 56, 57; foglio n. 23, mappale n. 303; foglio n. 30, mappale n. 186; partita 1388, foglio n. 11, mappale n. 171; foglio n. 18, mappale n. 220; partita 2074, foglio n. 21, mappali numeri 126, sub 2 e 3, 127; partita 17, foglio n. 21, mappali numeri 124, 126; partita 2104, foglio n. 10, mappali numeri 36,59; partita 2105, foglio n. 10, mappale n. 37, unitamente a tutte le macchine agricole e le attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le trattrici, gli impianti energetici e quelli per la conduzione aziendale presenti alla data della donazione, nonché il patrimonio zootecnico costituito da circa 550 capi caprini da latte, a cui è stato attribuito dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria un valore complessivo di L. 1.700.000.000.

92A0666

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto della Fondazione Claudio Monteverdi, in Cremona

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1991, registro n. 36 Beni culturali, foglio n. 158, è stato modificato l'art. 5 del vigente statuto della Fondazione Claudio Monteverdi, in Cremona.

92A0668

Autorizzazione alla Fondazione Giorgio Cini, in Venezia ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1991, registro n. 36 Beni culturali, foglio n. 157, la Fondazione Giorgio Cini, con sede in Venezia, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Buccolini, con testamento olografo del 21 ottobre 1986, pubblicato con atto pubblico del 13 maggio 1987, a rogito notaio Antonino Arrigo, repertorio n. 62766/9611.

92A0667

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., in San Marco Argentano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 5 febbraio 1992, ha nominato il sig. rag. Calogero Cannarozzo commissario straordinario e i signori avv. Roberto Allegrucci, dottor Pietro Mastrapasqua e avv. Guido Viola componenti il comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., con sede in San Marco Argentano (Cosenza), in amministrazione straordinaria.

92A0674

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Ministers für Großstadtprobleme vom 22. November 1991 zur Festlegung der Südtiroler Gemeinden, die Fußgänger- und Fahrradwege anzulegen und auszubauen haben.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 9 vom 25. Februar 1992 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Ministers für Großstadtprobleme vom 22. November 1991 zur Festlegung der Südtiroler Gemeinden, die Fußgänger- und Fahrradwege anzulegen und auszubauen haben veröffentlicht ist. Der Italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 14 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 22 novembre 1991, inserito alla pag. 14 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

92A0639

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 recante: «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991).

All'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto citato in epigrafe, alla pag. 12, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*b)* istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato "Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M. .... n. ...." e ne pubblicizza l'esistenza;», si legga: «*b)* istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato "Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M. *21 novembre 1991, n. 599869*" e ne pubblicizza l'esistenza;».

92A0675

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1991 recante: «Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991 concernente la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale non medico del comparto del "Servizio sanitario nazionale"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1992).

Nell'elencazione delle organizzazioni sindacali riportate all'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 4, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del n. 9), dove è scritto: «9) *CISAS*/Sanità...», si legga: «9) *CISAL*/Sanità...».

92A0690

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 330.000
- semestrale ... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 60.000
- semestrale ... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 185.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 60.000
- semestrale ... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 185.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 635.000
- semestrale ... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200